Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 11 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. **887**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « SS. Gonfalone », con sede in Monterotondo . Pag. 7562

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **888**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Marco », con sede in Montefalco . . Pag. 7563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. **889**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Genova-Sestri Pag. 7563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **890**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Carlo », con sede in Genova-Voltri . . . . Pag. 7563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **891**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Edoardo Riboli », con sede in Lavagna . . . Pag. 7564

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. **892**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'« Ospedale maggiore della carità », con sede in Novara . Pag. 7564

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **893**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Movimento apostolico diocesano », con sede in Padova . . . . Pag. 7565

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **894**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Casa del clero », con sede in Acqui Terme . . . . Pag. 7565

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **895**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione laicale della fraternità del terzo ordine di S. Francesco in Avellino » . . . . Pag. 7565

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1969, n. **896**.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle carmelitane scalze, con sede in comune di Lodi. Pag. 7565

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1969, n. **897**.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di don Orione, con sede in Roma, della Congregazione della piccola opera della Divina Provvidenza . . . . Pag. 7566

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rovigo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 . . . . Pag. 7566

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Padova, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 . . . . Pag. 7566

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ravenna, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 . Pag. 7567

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Alessandria, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 Pag. 7567

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Trieste, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 Pag. 7568

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Taranto, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 . . Pag. 7568

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rieti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 Pag. 7569

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1969.

Disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione . Pag. 7570

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.

Autorizzazione alla società « Bozzano Greco », con sede in Genova, ad istituire ed esercitare in Milano un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere . Pag. 7586

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.

Iscrizione di diciotto varietà ed ecotipi di foraggere nel « Registro nazionale delle varietà » . Pag. 7587

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Modena. Pag. 7589

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare un legato . . Pag. 7589

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione . . Pag. 7589

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione . . Pag. 7589

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7589

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7589

Autorizzazione al comune di Casanova Lerrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 7589

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7589

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 7589

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7589

Autorizzazione al comune di S. Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 7589

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 7589

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 7589

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7590

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 7590

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tre borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria . . . . Pag. 7591

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Settimo Torinese . . . . Pag. 7591

Ministero della pubblica istruzione: Diario delle prove scritte del concorso al posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di farmacia dell'Università di Siena . . . . Pag. 7591

Ufficio veterinario provinciale di Padova: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova . . . . Pag. 7591

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 887.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « SS. Gonfalone », con sede in Monterotondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 20 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale del « SS. Gonfalone » di Monterotondo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « SS. Gonfalone », con sede in Monterotondo (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Monterotondo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 22 Interno, foglio n. 77.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **888**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Marco », con sede in Montefalco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Marco » di Montefalco, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 27 maggio 1868;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Marco », con sede in Montefalco (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montefalco;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 27 maggio 1868.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. **889**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Genova-Sestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Genova-Sestri è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Genova-Sestri, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1950, registro n. 16 Interno, foglio n. 167.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **890**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Carlo », con sede in Genova-Voltri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Carlo » di Genova-Voltri, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 gennaio 1903;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Carlo », con sede in Genova-Voltri, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 gennaio 1903.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 891.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Edoardo Riboli », con sede in Lavagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Edoardo Riboli » di Lavagna, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Edoardo Riboli », con sede in Lavagna (Genova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Lavagna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1950, registro n. 2 Interno, foglio n. 240.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. 892.

Costituzione in ente ospedaliero dell'« Ospedale maggiore della carità », con sede in Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 28 settembre 1929, con il quale le opere pie « Ospedale maggiore della carità », « Ospedale S. Giuliano » ed « Istituto De Pagave », con sede in Novara, sono state fuse in un unico ente sotto la denominazione di « Ospedale maggiore della carità di Novara ed opere pie Riunite », avente scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore della carità di Novara, facente parte della predetta istituzione, è stato classificato ospedale generale provinciale, a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale della riunione della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale maggiore della carità », con sede in Novara, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Attività

a) beni immobili patrimoniali, costituiti da fondi rustici, fabbricati, etc., specificamente elencati **nell'inventario** dell'Ospedale maggiore della carità di Novara

ed opere pie riunite, allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di lire 3.649.857.998;

b) censi, livelli, canoni e legati perpetui, specificamente elencati nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 2.987.732;

c) titoli di debito pubblico dello Stato, specificamente elencati nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 24.065.559;

d) altri valori pubblici ed industriali, specificamente elencati nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 8.067.000;

e) oggetti d'arte ed oggetti preziosi, specificamente elencati nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore approssimativo di lire 2.200;

f) beni mobili costituiti da attrezzature, arredi, etc., specificamente elencati nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore approssimativo di lire 749.636.510;

g) attività patrimoniali diverse, specificamente elencate nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 29.572.965;

h) capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione del patrimonio, specificamente elencati nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 67.669.282.

Passività

a) debiti ipotecari e chirografari, specificamente elencati nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 546.054.286;

b) censi, livelli, canoni e legati passivi, specificamente elencati nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 69.872.056;

c) pensioni vitalizie, specificamente elencate nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 211.776.720;

d) passività patrimoniali diverse, specificamente elencate nell'inventario predetto, allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 24.953.480.

Il medico provinciale di Novara, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 141. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **893**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Movimento apostolico diocesano », con sede in Padova.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale « Movimento apostolico diocesano », con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 124. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **894**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Casa del clero », con sede in Acqui Terme.

N. 894. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Casa del clero », con sede in Acqui Terme (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 123. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **895**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione laicale della fraternità del terzo ordine di S. Francesco in Avellino ».

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione laicale della fraternità del terzo ordine di S. Francesco in Avellino », presso il convento di S. Maria delle grazie dei padri cappuccini.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 122. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1969, n. **896**.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle carmelitane scalze, con sede in comune di Lodi.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle carmelitane scalze, con sede in frazione Torretta del comune di Lodi (Milano). Il detto monastero viene, inoltre, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla provincia lombarda dell'ordine dei carmelitani scalzi, con sede in Milano, consistente in un fabbricato adibito a propria sede, con annessi chiesa e terreno, della superficie di Ha 0.97.70; il tutto valutato lire 152.716.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1969, n. 897.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di don Orione, con sede in Roma, della Congregazione della piccola opera della Divina Provvidenza.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di don Orione, con sede in Roma, della Congregazione della piccola opera della Divina Provvidenza. La detta provincia viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Società anonima romana per la gestione di beni immobili in Roma, consistente in alcuni immobili situati nei comuni di Anzio (Roma), Foggia, Napoli e Terracina (Latina) del periziato valore complessivo di lire 109.687.500.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 121. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rovigo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Per la provincia di Rovigo si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Stienta, per le località La Palazzina, C. Macchion, Chiavica Macchion, C. Bonali, C. Bianca, Manzoli, C. La Lova, Chiavica Boriolo, Paludetto, Boaria La Chiavica, B. Chiavichetta, C. Baldi, Val di Mezzo, Boaria Uccelliera, San Genesio (direzione est), Zampine (fino al bivio scuola), Boaria Persico (direzione nord), B. Val dell'Oca, I Prati;

comune di Ficarolo, per le località confinanti con il centro abitato, e le località Vegri, Tontola;

comune di Frassinelle, per la località Livelli;

comune di Villadose, per la località Barchessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11366)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Padova, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Padova si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di S. Urbano, per le località Chiesa, Le Motte;

comune di Anguillara Veneta, per le località La Marana, Ospedale, Torre, Rovere, S. Girolamo, Giarine, Bosco, Borgoforte, Beolo, Porcaro;

comune di Agna, per le località Campagnone, Serinella, Seggiana, Le Carrare, Fornace, Fonti, Le Presette, La Rotta, Feniletto, Bessegà, Quagliare, Prà dei Cuori, Rensere;

comune di Bagnoli di Sopra, per le località S. Luigi, S. Rocco, S. Augusto, S. Paolo, S. Alice, Tinella, S. Andrea, Manzoleria, Cavana, Bertolina, S. Luigia, Brusà, S. Volfango, Casarie, Prejon, Dossi, Scapin, Zagure;

comune di Cartura, per le località Coccato, Schiesani, Pircali, Legnaro, Gazzo, Costacurta;

comune di Tribano, per le località S. Luca, Giustiniani, Paneghette, Tasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11365)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ravenna, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Per la provincia di Ravenna si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Ravenna, fogli di mappa numeri 16*p*, 23, 24*p*, 25*p*, 26*p*, 27*p*, 32*p*, 33*p*, 34*p*, 35*p*, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43*p*, 44*p*, 45*p*, 46*p*, 47*p*, 48*p*, 49, 50, 51, 52*p*, 54*p*, 55*p*, 56*p*, 57*p*, 58*p*, 59*p*, 60*p*, 62, 63*p*, 68*p*, 69*p*, 70*p*, 71*p*, 72*p*, 76*p*, 77*p*, 78*p*, 84*p*, 85*p*, 86*p*, 128*p*, 129*p*, 130*p*, 144*p*, 145*p*, 146*p*, 147*p*, 148*p*, 153*p*, 155*p*, 156*p*, 157*p*, 158*p*, 159*p*;

Comune di Alfonsine, fogli di mappa numeri 1*p*, 2*p*, 3*p*, 4*p*, 5*p*, 6*p*, 7*p*, 8*p*, 10*p*, 19*p*, 20*p*, 22*p*, 25, 26, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 89, 90;

Comune di Castelbolognese, fogli di mappa numeri 15*p*, 23*p*, 24*p*, 25*p*, 32*p*, 33*p*, 35*p*, 36*p*;

Comune di Faenza, fogli di mappa numeri 139, 140, 160, 161, 162, 163, 164;

Comune di Conselice, fogli di mappa numeri 3*p*, 5*p*, 6*p*, 7*p*, 50*p*, 51*p*, 59*p*, 60*p*, 65;

Comune di Massalombarda, fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 20;

Comune di Lugo, fogli di mappa numeri 1*p*, 2*p*, 3*p*, 4*p*, 5*p*, 6*p*, 7*p*, 9*p*, 10*p*, 11*p*, 12*p*, 13*p*, 14*p*, 15*p*, 19*p*, 20*p*, 21*p*, 61, 69.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11356)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Alessandria, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Per la provincia di Alessandria si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito. con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Bistagno, per le località Rezzinara, Montemarrone, Fossato, Regio, Rosario, Nausano, Garbellina, Calighé, Crosio, Fango, Bricco, Spagarino, Balbo, Casino, Serra, Bertagna, Imperatore, Monero, S. Ambrogio, Roccaguercia;

Comune di Capriata d'Orba, per le località Aureliana, Parodine, Riolo Fontanelle, Bellavista, Rio San Giovanni, Pian Maggiore;

Comune di Ottiglio, per l'intero territorio comunale;

Comune di Sezzadio, per le località confinanti con il comune di Castelnuovo Bormida, Perniciotto, Montaietta, Castelferro, Allodola, Speranza, Savoia;

Comune di Bergamasco, per le località Giunte, Vercellini, Fredda, Becco, Costa, Rabadan, Scaparra, Ometto Marchina, Boschi, Ravera, Culmotto, Franchiglia, Cavallero, Terraboschi;

Comune di Olivola, per le località Sangonino, Gambalotta, Peso, Ronco, Presidente, Rimondata, Cominelo Saliceto, Spineto, Ponata, Fleto, Mandola, Berna;

Comune di Acqui Terme, per le località confinanti con il comune di Terzo, Rio Bruni, Rio Valle, Benazzo, Cascina Ferraris, Bricco di Moirano;

Comune di Predosa, per le località Castelferro, Talpona, Rocchino, Pelizza, Rampinetta, Capoluogo Castelferro;

Comune di Castelnuovo Bormida, per le località Pian Burio.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11334)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Trieste, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trieste;

Decreta:

Per la provincia di Trieste si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Muggia;

comune di Duino Aurisina, per le località S. Pelagio, Prepotto, Precenico, Ternova Piccola;

comune di S. Dorligo della Valle, per la località Aquilinia;

comune di Sgonico, per la località Samatorza;

comune di Trieste, per le località S. Maria Maddalena, Coloncovez, Borgo S. Sergio;

comune di Monrupino, per le località Rupingrande, Zolla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11362)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Taranto, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto;

Decreta:

Per la provincia di Taranto si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Faggiano, per le località Cavaliere, Papere, Palude, Cavallino, Gemmato, Ponte grande, Cavallo, Spertivento, Pizzo la Rena, Lupo, Culo di scimmia, Palmenti, Picone, Scorzone, Marchese, Patemaria;

Comune di Fragagnano, per le località Imbratta, Campofreddo, Pozzuolo, Spondati, Acquacandida;

Comune di Grottaglie, per le località Vincentini, Pozzelli, Lamacicoria, Montigianni, Santasusanna, Pezza la Corte, Mondo Nuovo, Monte verde, La Torre;

Comune di Lizzano, per le località Casa bianca, Gravio, Serra Mare, Gradio, S. Gaetano, Pacciolla, Paluda Mascia;

Comune di Monteiasi, per le località Mastorno, Pastani, Inchiusa, La Grotta, Belvedere, Vigna del Duca, Palombara, Aiella, Inferno;

Comune di Sava, per le località Spondati, Mancini, Agliano, Loquarto, Celina, Cento Pozzelle, Catarinella, Monache, Masseria Tima, Casalina, Paluda, Petrose;

Comune di S. Marzano di S. Giuseppe, per le località Niviera, S. Nicola, Lavora, Chiusura, D'Antonio, Pezza Gagliarda, Pezza Pere, Pozzuolo, Ninico Nitriano, Palude, Palmento, Palombara, La Chiusa, Giardino Baronale, Cacalupo, Piantatella, Case Rosse;

Comune di Taranto, per le località Morroni Vecchio, Montefavale, Casino Nitti, Abbadia, Pezzo S. Nicola, S. Nicola;

Comune di Torricella, per le località Palermo, Marene, Paluda Mistizza, Pozzetta salata, Paludi, Cotugno, Paluda Mascia, Le Croci, Lamia, Molla, Galera, Loreto, Palma, Termiteto, Mascolo;

Comune di Montemesola, per la località Era;

Comune di Laterza, per le località Arbusta, Candelora, Serra di Melo, Ninni;

Comune di Martina Franca, per le località Donna Caterina, Rasca Zappa, La Grotta, Gianfelice, Giancone, Papariello, Rospano, Ferrara, Pipiriello, Pezza Mammarella, Colucci-Fanelli, Falcetti, Pappuccio, Caselle vecchie, Ciccio la Sorte, Cupina, Vanella, Papapola, Palmullo, Pozzo Salerno, Pezza del Vento, S. Domenico, Casello del Vento, Pilozzo, Casello S. Domenico, Vanella Grande, Ventura-Rizzo, Lentini, Monte Pelusiello, Franzullo, Lo Scagno, Monte del Duca, Campo di Cozze, Presidente, Pelusella, Specchia Tarantina, Nuove Caselle, Conserva Piccola, Stabile, Pozzo Fornello, Chirulli, Michelangelo, Vaccara, Grasciullo, Traversa, Pozzo Tre Pile, Chirulli piccolo, Vaccaro, Leonardo, Cicerone, Serio, Gorgo Freddo, Cavalcatore, Cavalcaturo, Gnigniruddo, Cocciolina, Scattapignata, Infornata, Cavaliere, Carosino, Cavalcatoio, Gemma, Casina Gemma, Padula Kappa, Farinata, Palesi, Montetuglio;

Comune di Castellaneta, per le località Porto, Tria;

Comune di Grottaglie, per le località Marrocco, Castagna;

Comune di Crispiano, per le località Mita, Ruggieri, Trappeto, Calzerosse;

Comune di Ginosa, per le località Roccavetere, Orsanese, Montedoro, Pantano, Stornara, Galaso, Cantore, Tufarello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11343)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rieti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rieti;

Decreta:

Per la provincia di Rieti si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Cittaducale, per le località Cà Rotte, C. S. Silvestro, C. Lazzeri, C. Micarelli, Fossato Villano, Colle S. Silvestro, Colle Marconi, fraz. S. Rufina, Casa Frittola, Forina, C. Giraldi, Castellaccio, C. Colantoni, C. Dragonetti, Molicano, P.te Figureto, fraz. Calcariola, Villa Grotti, C.le dei Piani, Vigne, S. Antonio, C.le Pescara, Mad.nna delle Valli, Acqua Capo, C. Tomassetti, C.le Roccana, C.le Giovannini, Bivio Pendenza, Vigna, S. M. Rocca, Collattoni, Vallicelli, fraz. Pendenza, C. Cacetesta, Cava, C.le Volpi, Selve, C.le Natali, Rocchetta;

Comune di Rieti, per le località Campo Lugnano, Villa Cupa, C. Faraglia, Vaiano, La Forma, Cupaello Sotto, Cupaello Sopra, C. Campanelli, C. Don Francesco, C. Musso, La Rotonda, Le Porrara, Via A. M. Ricci, fraz. Cerchiara, C.le Gralli, Casavecchia, Fontanello, Morini, Vascone, Piè di Serre, C.le Rimondo, Monte Izzo, C.le Serre, C.le Mela, M. S. Lorenzo, fraz. Castelfranco, Frascaro, F.sso delle Lesche, C. Mangini, Villa Franca, Tavola d'argento, Palombara, Valle Como, Cerriglia, S. Antonio, Ginestreto, C.le Arpea, C.le Bianca, Casanuova, Cisterna, P.te Figureto;

Comune di Borgorose, per le località Torano, Ville, Casali Barbonetti, Casali Costantini;

Comune di Leonessa, per le località Terzone, S. Pietro, S. Paolo, C. Petrucci, Cisterna;

Comune di Scandriglia, per le località Madonna della Quercia, L'Aia, Fosso Cacciacore, Fosso Correse, C. Sbarretti, Le Casi, Santo Paolo basso, Santo Paolo alto, Valle Capretta, Peliscia;

Comune di Orvinio, per le località Palombara, S. Maria del Piano, Colle delle Salere, C.le Favito, C. Favito, C. S. Maria, C. Puletrara, Fossa della Puletrara, C.le Cappuni, Stalle Corte, C. Pezze Santino, Fosso di Pezze Santino, La Croce, Colle Guardia, Vallecupa, Cimitero Nuovo, C. Petriana, Orvinio Centro, S. Giacomo, Fontana Pomar, Petriana, V.lle Paiola, C. Ornetta, C. Pisciarello, C.le Paiolo, C. Paiolo;

Comune di Fara Sabina, per le località Grotte di Torri; C.le del Dottore, Stallone, Difesa, F.sso Grande, C.no d'Arci, C.sta la Parata, F.sso di Corese, C. Manfredi, Pasquino, F.sso Figorone, Casa dei preti, Casarino, Grottaglia, Collacchia, C.le dell'Oppio, T.re Baccello, Pantanelli;

Comune di Montopoli di Sabina, per le località Ponticchio, F.so di Ponticchio, I Casali, Caprola, Tenuta S. Pietro, S. Vittore, C.le S. Vittore, C.le Coltinone, Ost.ria di Ponte Sfondato, C.le dell'Orso, Valle della Madonna, C.le Lecito, Ponte Sfondato, T. Farfa, Colonnetta, La Memoria, C.le Moricelli, S. Pietro, C. Serrano, C. S. Maria, I Granari;

Comune di Selci Sabino, per la località S. Martino;

Comune di Pescorocchiano, per le località S. Elpidio, Torre di Taglio, Granara, S. Martino, Poggio S. Giovanni, Colle, Monte Oddo, Monte Falcone, Monte Forcella, Monte Cerritone;

Comune di Poggio Mirteto, per le località Villa Marini, S. Teresa, Rimisciano, S. Savini, Tiroassegno, Ferruti, S. Valentino, Rio del Sole, S. Paolo, P. Mirteto Centro, S. Francesco, S. Nicola, Misericordia, S. Agostino, C.le Cicconetti, Valle del Lago, S. Luigi;

Comune di Poggio Catino, per le località C.le Cicconetti, Valle del Lago, S. Agostino, Fiorano, S. Lucia, Colonnella;

Comune di Castel S. Angelo, per le località confinanti con il centro abitato e per le località Mozza, Piedi Mozza, Pagliara, Ville, Canetra;

Comune di Casperia, per le località Cadaone, Pini, Meleta, Colle Perini, Fontevecchia, Maioni, Caprignano, Coste di Casperia, Asciano;

Comune di Poggio Nativo, per le località Quercia Bella, Cornazzano;

Comune di Castelnuovo di Farfa, per le località C. Colombaia, Cornazzano;

Comune di Poggio S. Lorenzo, per le località confinanti con il centro abitato e per le località Carnevale, C. Carnevale, C. Capitano, Madonna dei Penitenti, Mazzarella, Fosso dei Penitenti, Capo Farfa, C. Corte Martina, C. S. Martino, Fosso del Peschieto, Villa Filippi;

Comune di Monteleone Sabino, per la località Fosso delle Mole;

Comune di Torricella in Sabina, per le località Ornaro, C. Cisterna, C. Pacini, Palombara, Osteria Colonnetta, C. Porcareccia, C.le Lame, Le Lame, C. S. Clemente, Oste.a Capannaccia, I Cotti, S. Maria, Fosso dei Cerri, Palazzetto, Coste Militari, S. Pietro, Fosso di Passo Guasto, Fosso Ceco, Fosso Colmese, C. Marrone, C. Valloreta, Colmese, fraz. Oliveto;

Comune di Montasola, per le località F.so di Comenzani, F.so Cecalupi, C.me Troppe, F.so Celladori, Chiesa a Monte, F.te Vecchio, I Cioppi, Rio Malpasso;

Comune di Monte S. Giovanni, per le località confinanti con il centro abitato e per le località Mad.nna Spineto, S. Sebastiano, C. del Prete, C. Marrone, C.le Casetto, C.le Casaone, Monte Cavallo, Collentieri, C.le Rosetta, Coi Santi, C.le Cacchi, La Moletta, La Mola, C. Poggiali, C. Torricella, Canera;

Comune di Greccio, per le località Formella, Cerroneto, S. Elena, S. Marco;

Comune di Configni, per le località Lugnola, C. La Fontana, Ost.ra, C.le di Lugnola, T. L'Aia, Mad.nna della Neve, C. Col Bello, Colle di Configni, Pilelle, C. Venanzioni;

Comune di Cottanello, per le località C.se Bivio Castiglione, C.se S. Biagio, P.te della Rifolta, Mad.nna dei Casali, C. Castiglione, F.so Fonte Monaci, F.so Rote, F.so Morelle, F.so Livertini, Livertini, L'Artana, C.se Colle Secco, F.so della Molaccia, C.se Colle Cerreto, F.te Caia, F.so L'Aia;

Comune di Concerviano, per le località confinanti con il centro abitato e per le località Pantani, Piana, C. Tosoni, C. Massa, C. Attilio, C.le Cistierni, C.se S. Angelo, I Colli, F.so del Rio, Mad.nna della Quercia, C.le Cervino;

Comune di Longone, per le località Roccaranieri, V. Aicenna, C.le Piantignano, Tre Vie, Ost.ra Matteoni, Valloppio, F.so Scendelle, C.le Castagneto, Are Sauci, C.le de Annella, Le Cese, Le Piane, C.li Montella, Vignale Mancino, C.se Colle;

Comune di Cantalice, per le località S. Libertao, Marchetto, Pozzica, Collemare;

Comune di Petrella Salto, per le località Capradosso, S. Martino, C.le del Campo, C.le Vecchi, P.te S. Martino, F.so Canalicchio, Sammuscetto, C.le Orsolina, Vie Pago, La Moletta, Coste Cese, C.se d'Ippolito, C. Fonte del Ceppe, C.se della Monaca, C.le dei Cianghi, C.le Perета, C.le Cantalupo, F.so Morello, S. Antonio, Ciavatella, Il Casale, Collina, C.le della Piana, C.le Tomassetti, S. Mauro, C. Bianca, C.le Riopaga, C.le Ciocio, C. Pianella, C.le Scopelli, C. Beure, C.le Peruella, Catabbio, C.le Cerqueta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11350)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1969.

Disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 3 del predetto regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che prevede la concessione della dichiara-

zione di esonero dalle prescrizioni regolamentari per gli apparecchi a pressione il cui funzionamento sia riconosciuto esente da pericoli;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del ripetuto regio decreto-legge 19 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, che demanda al soppresso Ministero per l'economia nazionale ed ora ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la facoltà di stabilire, per determinati tipi di apparecchi, l'esonero dall'applicazione di talune verifiche regolamentari, prescrivendo le garanzie e le condizioni necessarie per il rilascio della relativa dichiarazione di esonero;

Sentito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la disciplina degli esoneri, adeguandola al progresso tecnico realizzatosi nella costruzione e nell'esercizio degli apparecchi a pressione;

Decretano:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il presente decreto disciplina, a norma dell'art. 5 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, gli esoneri dall'applicazione di prescrizioni in materia di generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti e stabilisce le garanzie e le condizioni necessarie per il rilascio della dichiarazione di esonero da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme che disciplinano la stessa materia, contenute negli articoli da 5 a 17 compresi del decreto ministeriale 22 aprile 1935, recante norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione; nell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 1935, contenente norme per la costruzione e l'esercizio degli apparecchi e dei recipienti destinati a generare ed a contenere gas acetilene sotto pressione; nel decreto ministeriale 25 febbraio 1943 sull'esonero dall'applicazione degli accessori prescritti per gli apparecchi a pressione e dalle verifiche annuali di esercizio per alcuni tipi di apparecchi.

Art. 3.

Le disposizioni concernenti gli esoneri parziali, di cui ai successivi articoli da 14 a 26 compresi e da 39 a 66 compresi, saranno applicabili anche ai generatori o ai recipienti, i quali, pur differendo in qualche particolarità di costruzione o di funzionamento dai tipi descritti negli articoli suddetti, si identifichino con i tipi medesimi, semprechè l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, ritenga che sia garantita l'incolumità dei lavoratori.

TITOLO II
ESONERI IN SEDE DI COSTRUZIONE

Capo 1°
ESONERI TOTALI

Art. 4.

Per le categorie di apparecchi previste dai successivi articoli da 5 a 13, può essere concesso, in sede di costruzione, l'esonero dalla effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione 2ª del cap. IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e dall'osservanza di altre prescrizioni in ciascun articolo specificate, semprechè vengano osservate le garanzie e le condizioni previste per ciascuna categoria di apparecchi.

Su ogni apparecchio esonerato deve essere fissata, su parti visibili durante l'esercizio, a cura del costruttore, oltre la targhetta di cui all'art. 14 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, una targhetta riportante la sigla E. T. (Esonerato totalmente) seguita dagli estremi della dichiarazione dell'esonero.

Art. 5.

Generatori di vapore di piccola potenzialità

Per i generatori di piccola potenzialità, ad eccezione di quelli di cui all'art. 6, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4 e dalla prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione, semprechè:

a) il prodotto della capacità, in litri, somma dei volumi occupati dal vapore e dall'acqua, per la pressione, in kgf/cm², non superi 250;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 6;

c) siano ispezionabili e costruiti in modo da rendere possibile la pulitura interna;

d) abbiano subito le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica, prova di funzionamento.

Per gli stessi generatori può altresì essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) applicazione della seconda valvola di sicurezza, semprechè quella esistente, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

2) applicazione del secondo indicatore di livello, semprechè quello esistente sia a tubo o a lastra di vetro;

3) altezza dell'indicatore di livello non inferiore a 150 mm, semprechè dietro l'indicatore di vetro sia fissata la targhetta con l'indicazione e la dicitura « livello minimo »;

4) assistenza del conduttore abilitato, semprechè siano condotti da persona di età non inferiore a 18 anni;

5) installazione in locali chiusi, semprechè non siano facilmente avvicinabili dal pubblico.

Art. 6.

Apparecchi per la preparazione rapida del caffè

Per gli apparecchi per la preparazione rapida del caffè, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4 e dalla prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione, semprechè:

a) la capacità, in litri, somma dei volumi occupati dal vapore e dall'acqua, non superi 50;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 2;

c) il tubo di alimentazione e lo scarico abbiano un diametro interno non minore di 8 mm;

d) siano costruiti in modo da rendere possibile la pulitura interna;

e) abbiano subito le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica, prova di funzionamento.

Per gli stessi apparecchi può altresì essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) applicazione della seconda valvola di sicurezza, semprechè quella esistente, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

2) applicazione del secondo indicatore di livello, semprechè quello esistente sia a tubo o a lastra collegato con condotti all'apparecchio oppure a lastra di vetro, o di altro materiale trasparente resistente alla pressione e alla temperatura, a sezione piana circolare o a feritoia, applicato direttamente sull'apparecchio;

3) valore non inferiore a 10 mm del diametro dei fori di comunicazione dell'indicatore di livello con l'apparecchio; valore non inferiore a 150 mm, dei quali non più di 40 sotto il livello minimo, dell'altezza visibile del vetro; collegamento dell'indicatore di livello che consenta la facile pulitura delle comunicazioni dell'apparecchio e delle testate, il ricambio del tubo e la manovra dei rubinetti, semprechè l'indicatore di livello stesso, ove esistano condotti di collegamento con l'apparecchio, sia provvisto di tappi per la pulitura dei condotti stessi e l'indicatore di livello sia provvisto di indicazione del « livello minimo »;

4) applicazione della valvola di ritegno, semprechè l'acqua entri nell'apparecchio per propria pressione statica;

5) assistenza del conduttore abilitato, semprechè siano condotti da persona di età non inferiore a 18 anni.

Art. 7.

Recipienti a vapore d'acqua sterilizzatori ed affini

Per i recipienti a vapore d'acqua, sterilizzatori ed affini, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4, semprechè:

a) il prodotto della capacità, in litri, somma dei volumi occupati dal vapore e dall'acqua, per la pressione, in kgf/cm², non superi 250;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 2,5;

c) siano muniti di indicatore di livello e di scarico di fondo;

d) la valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

e) abbiano subito le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica, prova di funzionamento.

Art. 8.

Recipienti a vapore d'acqua diversi dagli sterilizzatori

Per i recipienti a vapore d'acqua diversi dagli sterilizzatori, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4, semprechè:

a) il prodotto della capacità, in litri, somma dei volumi occupati dal vapore e dall'acqua, per la pressione, in kgf/cm², non superi 250;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 6;

c) la valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

d) abbiano subito le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica, prova di funzionamento.

Art. 9.

Recipienti contenenti gas o vapori diversi dal vapore d'acqua

Per i ricipienti contenenti gas o vapori diversi dal vapore d'acqua, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4, semprechè:

a) la sollecitudine unitaria nel punto più cimentato, alla pressione di bollo, non superi un cinquantesimo del carico di rottura del materiale;

b) la capacità, in litri, non superi 1000;

c) abbiano subito le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica, prova di funzionamento.

Art. 10.

Apparecchi installati in esercizi pubblici od in locali aperti al pubblico destinati alla preparazione e distribuzione di acqua o bibite gassate.

Per gli apparecchi destinati ad essere installati in esercizi pubblici od in locali aperti al pubblico, per la preparazione di acqua o bibite gassate mediante immissione sul posto di anidride carbonica a mezzo di travaso da bombole oppure destinati alla distribuzione di bibite, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4, semprechè:

a) la capacità, in litri, somma dei volumi occupati dal gas e dal liquido, non superi 50;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 12;

c) abbiano uno spessore minimo delle pareti non inferiore a 3 mm, se in acciaio al carbonio e ad 1 mm, se in acciaio inossidabile o in rame, e la sollecitazione massima nel punto più cimentato non risulti superiore alla metà di quella massima ammissibile in relazione alle caratteristiche meccaniche del materiale di cui il recipiente è costruito;

d) la valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

e) l'immissione di anidride carbonica dalle bombole all'apparecchio avvenga con l'interposizione di un gruppo riduttore della pressione ad un valore non superiore a quella di bollo dell'apparecchio;

f) abbiano subito le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica, prova di funzionamento.

Art. 11.

Recipienti contenenti aria compressa

Per i recipienti contenenti aria compressa, accoppiati con compressori, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4, semprechè:

a) la capacità in litri, non superi 1000;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 12;

c) il prodotto della pressione, in kgf/cm², per la capacità, in litri, non superi 5000;

d) la valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

e) siano provvisti di scarico di fondo;

f) abbiano subito le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica, prova di funzionamento effettuata al recipiente già direttamente accoppiato con il compressore.

Art. 12.

Recipienti montaliquidi in metallo, fissi o piazzati a bordo di veicoli

Per i recipienti montaliquidi in metallo, fissi o piazzati a bordo di veicoli, destinati a contenere fluidi non tossici o comunque non nocivi alle persone, e per i recipienti contenenti sostanze il cui scarico viene effettuato sotto pressione, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4, semprechè:

a) il prodotto della pressione, in kgf/cm², per la capacità totale, in litri, non superi 8000;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 8;

c) la valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

d) abbiano subito le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica, prova di funzionamento.

Art. 13.

Generatori di gas acetilene

Per i generatori di gas acetilene della categoria a media pressione, nei quali la pressione del gas non supera 0,5 kgf/cm², può essere concesso l'esonero di cui all'art. 4, semprechè:

a) lo spessore delle pareti dell'apparecchio non sia inferiore a mm 1,5;

b) siano costruiti in modo che sia assicurata una completa evacuazione dell'aria contenuta nelle camere di produzione e di raccolta del gas; sia impedita la formazione di miscele esplosive nell'interno degli apparecchi; la calce residua sia eliminabile con facilità e non ostruisca il tubo di uscita dell'acetilene, la carica massima introdotta di carburo di calcio non superi 5 kg; la produzione massima oraria del gas acetilene non superi 2 kg; la capacità massima della camera di accumulazione non superi 50 litri;

c) la targhetta regolamentare prescritta dall'art. 14 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, riporti, oltre i dati richiesti dal suddetto articolo, le seguenti indicazioni:

1) categoria del generatore, « media pressione »;

2) quantità massima del carburo di calcio introdotta, in kg;

3) produzione massima oraria di gas acetilene, in kg;

d) siano muniti di:

1) un manometro;

2) una valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, di diametro non inferiore a 10 mm;

3) una guardia idraulica di ritegno, sistemata prima del rubinetto di erogazione e munita di rubinetto di prova per il controllo del livello di acqua, il cui battente d'acqua sulla bocca di efflusso del gas acetilene non sia inferiore a 140 mm;

4) un dispositivo regolante l'afflusso dell'acqua che interrompa l'afflusso stesso al raggiungimento della pressione di bollo;

5) una piastrina che si rompa alla pressione di bollo quando la temperatura raggiunga i 100°C;

e) abbiano subito le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica a 1,5 kgf/cm² e prova di funzionamento;

f) i locali, nei quali i generatori di acetilene vengono installati, rispondano alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e da quelle per l'igiene del lavoro.

Capo 2°

ESONERI PARZIALI

Art. 14.

Materiali metallici

Per i materiali metallici, esclusi la ghisa disciplinata nell'art. 16 e i tubi, le flange e la bulloneria disciplinati, rispettivamente, negli articoli 15, 17 e 18, da impiegare nella costruzione dei generatori di vapore e dei recipienti a pressione di vapore o di gas compressi, liquefatti o disciolti, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla esecuzione, alla presenza di un agente tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione, delle prove meccaniche e tecnologiche a temperatura ordinaria, semprechè:

1) gli apparecchi a pressione per la cui costruzione i materiali sono stati impiegati rientrino in una delle seguenti categorie:

a) recipienti e generatori di vapore esonerabili totalmente dalla sorveglianza regolamentare;

b) generatori di vapore con $p \times v \leq 2500$ e $p \leq 5$;

c) recipienti di vapore o di gas con $p \times v \leq 8000$ e $p \leq 8$;

dove p è la pressione di bollo, in kgf/cm² e v è il volume, in litri;

2) i materiali, esclusi i forgiati ed i getti aventi diametro esterno o dimensioni trasversali massime esterne non superiori a 50 mm, impiegati nella costruzione degli apparecchi di cui al punto 1) vengano sottoposti:

ad una temperatura di esercizio superiore a — 10°C, intesa quale temperatura minima che può raggiungere il fluido contenuto nell'apparecchio;

ovvero ad una temperatura di esercizio inferiore a — 10°C e superiore a — 30°C, a condizione che la tensione di vapore del fluido contenuto non superi un quarto della tensione di vapore corrispondente alla temperatura di + 35°C;

ovvero ad una temperatura di esercizio inferiore o uguale a — 30°C e superiore a — 50°C, a condizione che la tensione di vapore del fluido contenuto non superi un'atmosfera assoluta alla temperatura di — 50°C e che le membrature saldate abbiano subito un trattamento termico di distensione;

3) il fabbricante dei materiali abbia:

I) effettuato, secondo le norme di unificazione, se si tratta di materiali unificati, o secondo le prescrizioni stabilite di volta in volta dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, se si tratta di mate-

riali distinti con sigle commerciali, le prove meccaniche, l'esame delle superfici ed il controllo delle dimensioni dei materiali stessi;

II) contrassegnato i materiali con propria sigla e numeri distintivi;

4) il costruttore dell'apparecchio consegni all'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, all'atto della visita interna di costruzione dell'apparecchio per la cui costruzione i materiali sono stati impiegati:

III) le dichiarazioni rilasciate dal fabbricante dei materiali stessi, relative alle prove di cui al punto 3-I);

IV) le dichiarazioni rilasciate dal fabbricante dei materiali stessi concernenti i dati di cui al punto 3-II), comprendenti anche la sigla unificata o commerciale, il processo di elaborazione, lo stato di fornitura, il numero di colata e la composizione chimica di colata dei singoli materiali impiegati.

Art. 15.
Tubi senza saldatura

Per i tubi senza saldatura da impiegare nella costruzione dei generatori di vapore e dei recipienti a pressione di vapore o di gas compressi, liquefatti o disciolti, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, delle prove meccaniche e tecnologiche a temperatura ordinaria, semprechè:

1) il diametro esterno *d*, in mm, sia non superiore a 50;

ovvero, se i tubi vengono sottoposti alle temperature di esercizio contemplate nel punto 2) dell'art. 14, gli apparecchi nei quali i tubi vengono impiegati rientrino in una delle seguenti categorie:

a) recipienti e generatori di vapore esonerabili totalmente dalla sorveglianza regolamentare,

b) generatori di vapore con $p \times v \leq 2500$ e $p \leq 5$,

c) recipienti di vapore o di gas con $p \times v \leq 8000$ e $p \leq 8$,

dove p è la pressione di bollo, in kgf/cm², e v è il volume, in litri;

ovvero, se i tubi vengono sottoposti alle temperature di esercizio contemplate nel punto 2) dell'art. 14 e sono:

I) soggetti a pressione agente dall'interno:

d) abbiano un diametro esterno superiore a 50 mm e non maggiore di 61 mm o siano destinati a sopportare una pressione tale che il prodotto del valore di tale pressione, in kgf/cm², per il diametro, in mm, sia ≤ 1200;

e) abbiano un diametro esterno superiore a 61 mm e non maggiore di 220 mm e nello stesso tempo siano destinati a sopportare una pressione ≤ 20 kgf/cm²;

f) abbiano un diametro esterno > 220 mm e siano destinati a sopportare una pressione ≤ 10 kgf/cm²;

II) soggetti a pressione agente solo dall'esterno:

g) abbiano il diametro interno minore di 220 mm;

h) siano destinati a sopportare una pressione tale che il prodotto di tale pressione, in kgf/cm², per il diametro esterno, in mm, sia ≤ 3000;

2) il fabbricante dei materiali abbia:

I) effettuato, secondo le norme di unificazione, se si tratta di materiali unificati, o secondo le prescrizioni stabilite di volta in volta dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, se si tratta di materiali distinti con sigle commerciali, le prove meccaniche, l'esame delle superfici ed il controllo delle dimensioni dei materiali stessi;

II) contrassegnato i materiali con propria sigla e numeri distintivi;

3) il costruttore dell'apparecchio consegni all'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, all'atto della visita interna di costruzione dell'apparecchio per la cui costruzione i tubi sono stati impiegati:

III) le dichiarazioni rilasciate dal fabbricante dei materiali stessi relative alle prove di cui al punto 2-I);

IV) le dichiarazioni rilasciate dal fabbricante dei materiali stessi concernenti i dati di cui al punto 2-II), comprendenti anche la sigla unificata o commerciale, il processo di elaborazione, lo stato di fornitura, il numero di colata e la composizione chimica di colata dei singoli materiali impiegati.

Art. 16.
Ghisa

Per la ghisa da impiegare nella costruzione dei generatori di vapore e dei recipienti a pressione di vapore o di gas compressi, liquefatti o disciolti, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, delle prove meccaniche e tecnologiche, semprechè:

1) gli apparecchi a pressione per la cui costruzione la ghisa è stata impiegata, rientrino in una delle seguenti categorie:

a) generatori e recipienti esonerabili totalmente dalla sorveglianza regolamentare;

b) generatori di vapore a riscaldamento elettrico, nei quali il circuito elettrico si chiuda attraverso l'acqua, purchè il prodotto della pressione di bollo, in kgf/cm², per il volume, in litri, non superi 3000 e la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 4;

c) recipienti a pressione di vapore o di gas, per i quali il prodotto della pressione di bollo, in kgf/cm², per il volume totale, in litri, non superi 6000 e la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 6;

2) il fabbricante dei materiali abbia:

I) effettuato, secondo le norme di unificazione, se si tratta di materiali unificati, o secondo le prescrizioni stabilite di volta in volta dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, se si tratta di materiali distinti con sigle commerciali, le prove meccaniche, l'esame delle superfici ed il controllo delle dimensioni dei materiali stessi;

II) contrassegnato i materiali con propria sigla e numeri distintivi;

3) il costruttore dell'apparecchio consegni all'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, all'atto della visita interna di costruzione dell'apparecchio per la cui costruzione i materiali sono stati impiegati:

III) le dichiarazioni rilasciate dal fabbricante dei materiali stessi relative alle prove di cui al punto 2-I);

IV) le dichiarazioni rilasciate dal fabbricante dei materiali stessi concernenti i dati di cui al punto 2-II), comprendenti anche la sigla unificata o commerciale, il procedimento di fabbricazione, l'eventuale trattamento termico, il numero di colata e la composizione chimica di colata dei singoli materiali impiegati.

Art. 17.

Flange

Per le flange da impiegare nella costruzione di generatori di vapore, di recipienti a pressione di vapore o di gas compressi, liquefatti o disciolti, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, delle prove meccaniche e tecnologiche a temperatura ordinaria, semprechè:

1) il diametro interno *d*, in mm, sia non superiore a 50;

ovvero, se le flange vengono sottoposte alle temperature di esercizio contemplate nel punto 2) dell'articolo 14, gli apparecchi nei quali le flange vengono impiegate rientrino in una delle seguenti categorie:

a) recipienti e generatori di vapore esonerabili totalmente dalla sorveglianza regolamentare,

b) generatori di vapore con $p \times v \leq 2500$ e $p \leq 5$,

c) recipienti di vapore o di gas con $p \times v \leq 8000$ e $p \leq 8$,

dove p è la pressione di bollo, in kgf/cm², e v è il volume, in litri;

ovvero, se le flange vengono sottoposte alle temperature di esercizio contemplate nel punto 2) dell'articolo 14, il diametro interno *d*, in mm, delle flange stesse, e la pressione massima di esercizio *p*, in kgf/cm², cui la flangia è sottoposta, rientrino in uno dei seguenti casi:

d) diametro *d* maggiore di 50 e non superiore a 350 e *p* non superiore a 40;

e) diametro *d* maggiore di 350 e non superiore a 600 e *p* non superiore a 25;

f) diametro *d* maggiore di 600 e non superiore a 800 e *p* non superiore a 10;

2) vengano assoggettate, in sede di verifica di costruzione dell'apparecchio cui sono destinate, da parte dell'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, ad ispezione visiva ed a controllo dimensionale;

3) il fabbricante delle flange abbia:

I) effettuato, con criterio statistico secondo norme di buona tecnica, il collaudo delle flange mediante la divisione in lotti di non più di 50 pezzi grezzi o finiti appartenenti alla stessa colata, sottoposti allo stesso trattamento termico; nonchè, su un pezzo per lotto, una prova di durezza allo scopo di accertare l'appartenenza del materiale al tipo dichiarato, e una prova di resilienza alla temperatura minima di esercizio sulle flange di diametro non superiore a 50 mm soggette alle temperature di esercizio contemplate nel punto 2) dello art. 14;

II) riportato su ciascuna flangia, ad esclusione di quelle aventi diametro interno non superiore a 50 mm, le seguenti punzonature:

a) nome e sigla del fabbricante o marchio preventivamente notificato all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

b) anno di fabbricazione limitatamente alle ultime due cifre;

c) sigla distintiva del materiale impiegato;

d) valori del diametro interno e della pressione di esercizio;

e) numero distintivo del lotto;

f) sigla BT indicante la destinazione all'impiego alle basse temperature, quando previsto;

4) il costruttore dell'apparecchio consegni all'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, all'atto della visita interna di costruzione dell'apparecchio sul quale le flange sono montate:

III) le dichiarazioni rilasciate dal fabbricante dei materiali stessi relative alle prove di cui al punto 3-I);

IV) la dichiarazione dalla quale risulti che ha accertato che tutte le flange impiegate sono corredate dei contrassegni di cui al punto 3-II).

Art. 18.

Bulloneria

Per la bulloneria — viti e tiranti — da impiegare nella costruzione dei generatori di vapore e dei recipienti a pressione di vapore o di gas compressi, liquefatti o disciolti, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, delle prove meccaniche e tecnologiche alla temperatura ordinaria, semprechè:

1) il diametro del nocciolo, in mm, non sia superiore a 15;

ovvero, se la bulloneria viene sottoposta alle temperature di esercizio contemplate nel punto 2) dell'articolo 14, si verifichi, per la bulloneria stessa, una delle seguenti condizioni:

I) sia impiegata nella costruzione di apparecchi a pressione rientranti nelle seguenti categorie:

a) recipienti e generatori di vapore esonerabili totalmente dalla sorveglianza regolamentare,

b) generatori di vapore con $p \times v \leq 2500$ e $p \leq 5$,

c) recipienti di vapore o di gas con $p \times v \leq 8000$ e $p \leq 8$,

dove p è la pressione di bollo, in kgf/cm², e v è il volume, in litri;

II) il carico di rottura minimo, in kgf/mm², richiesto dal calcolo per assicurare la stabilità della bulloneria in materiale ferroso non superi 45;

III) il diametro del nocciolo della bulloneria, in mm, non superi 35 per materiale ferroso e 15 mm per materiale non ferroso;

2) venga assoggettata, in sede di verifica di costruzione dell'apparecchio cui è destinata, da parte dello agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, ad ispezione visiva ed a controllo dimensionale;

3) il fabbricante della bulloneria abbia:

IV) effettuato, con criterio statistico secondo norme di buona tecnica, il collaudo della bulloneria stessa mediante la divisione in lotti dei pezzi grezzi o finiti ap-

partenenti alla stessa colata, sottoposti allo stesso trattamento termico, nonchè, su di un pezzo del lotto, una prova di trazione;

V) riportato su ciascun pezzo di diametro maggiore di 5 mm il marchio di fabbrica, la classe di appartenenza della bulloneria ed eventualmente la sigla BT indicante la destinazione all'impiego alle basse temperature;

4) il costruttore dell'apparecchio consegni all'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, all'atto della visita interna di costruzione dell'apparecchio al quale la bulloneria è destinata:

VI) le dichiarazioni rilasciate dal fabbricante della bulloneria stessa, relative alle prove di cui al punto 3-IV);

VII) la dichiarazione dalla quale risulti che ha accertato che tutta la bulloneria impiegata è corredata dei contrassegni di cui al punto 3-V).

Art. 19.

Generatori di vapore di limitata superficie

Per i generatori di vapore di limitata superficie, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione, semprechè:

a) la superficie di riscaldamento, in m^2, non superi 5;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 5.

Art. 20.

Generatori di vapore di limitata capacità

Per i generatori di vapore di limitata capacità, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'applicazione della seconda valvola di sicurezza, del secondo indicatore di livello e del secondo mezzo di alimentazione, semprechè:

a) il prodotto della capacità, in litri, somma dei volumi occupati dal vapore e dall'acqua, per la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 200;

b) la valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 25 mm;

c) siano costruiti in modo da permettere la pulitura e la visita interna.

Per gli stessi generatori può, altresì, essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) installazione in locali chiusi, semprechè non siano facilmente avvicinabili dal pubblico;

2) assistenza del conduttore abilitato, semprechè siano condotti da persona di età non inferiore a 18 anni.

Art. 21.

Generatori di vapore a riscaldamento elettrico, nei quali il circuito elettrico si chiuda attraverso l'acqua

Per i generatori di vapore a riscaldamento elettrico, nei quali il circuito elettrico si chiuda attraverso l'acqua, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione.

Per gli stessi generatori di vapore può, altresì, essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) divieto di impiego della ghisa, semprechè l'impiego stesso avvenga con l'osservanza delle norme e delle limitazioni previste dalle disposizioni vigenti per i recipienti di vapore;

2) applicazione del secondo indicatore di livello, semprechè quello esistente sia a tubo o a lastra di vetro;

3) valore minimo del diametro di una delle due valvole di sicurezza in comunicazione con l'acqua, semprechè il generatore di vapore abbia una capacità inferiore a 1000 litri e la valvola di sicurezza abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

4) valore del carico, esercitato dal peso o dalla molla, facente equilibrio alla pressione di bollo su una delle due valvole di sicurezza, semprechè il generatore di vapore abbia una capacità inferiore a 1000 litri, entrambe le valvole di sicurezza siano in comunicazione con la camera d'acqua, una delle valvole di sicurezza abbia un carico corrispondente alla pressione di bollo aumentata di non più di mezzo chilogrammo per centimetro quadrato;

5) installazione in locali adibiti esclusivamente alla condotta dei generatori di vapore, semprechè siano circondati da opportuni ripari;

6) assistenza del conduttore abilitato, semprechè siano condotti da persona di età non inferiore a 18 anni.

Art. 22.

Generatori di vapore la cui sorgente termica sia diversa dal fuoco e dalla elettricità

Per i generatori di vapore, la cui sorgente termica determinante la produzione di vapore sia diversa dal fuoco e dall'elettricità e che non siano inseriti in circuiti nucleari, può essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni:

1) applicazione del secondo indicatore di livello;

2) applicazione del secondo mezzo di alimentazione.

Per gli stessi generatori di vapore può, altresì, essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

3) applicazione della seconda valvola di sicurezza, semprechè quella esistente, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

4) assistenza del conduttore abilitato, semprechè siano condotti da persona di età non inferiore a 18 anni.

Art. 23.

Recipienti a vapore o a gas, aventi pressione di bollo inferiore ad 1 kgf/cm^2

Per i recipienti a pressione di vapore o di gas, per i quali la pressione di bollo non superi 1 kgf/cm^2, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione della prova idraulica al valore minimo di 1,5 kgf/cm^2, semprechè:

a) siano costruiti con materiali che siano stati sottoposti a prove meccaniche alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

b) siano provvisti di valvola di sicurezza applicata direttamente sul recipiente;

c) siano sottoposti ad una prova idraulica alla pressione di una volta e mezza quella di bollo.

Art. 24.

Recipienti a gas con isolamento termico ad intercapedine sotto vuoto

Per i recipienti contenenti gas destinati a funzionare a bassa temperatura, aventi isolamento termico ad intercapedine sotto vuoto, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione della prova idraulica all'apparecchio completo di intercapedine, semprechè:

a) il recipiente interno sia stato sottoposto alle regolamentari visita interna e prova idraulica in sede di costruzione, prima dell'introduzione nell'involucro esterno;

b) il recipiente, completo di intercapedine sotto vuoto ed isolante, venga sottoposto ad una prova di ermeticità consistente nel sottoporre il recipiente interno ad una pressione pneumatica pari alla pressione di bollo, con accertamento del mantenimento del grado di vuoto durante la prova.

Art. 25.

Recipienti per gas oppure vapori diversi dal vapor d'acqua per i quali è pregiudizievole all'esercizio l'effettuazione di prove idrauliche.

Per i recipienti destinati a contenere gas oppure vapori diversi dal vapor d'acqua, per i quali anche modeste tracce residue di umidità, per effetto della presenza nel loro interno di parti accessorie sistemate durante la costruzione, costituiscono pregiudizio per l'esercizio cui sono destinati, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione della prova idraulica in sede di costruzione, semprechè:

1) siano costruiti con materiali che siano stati sottoposti a prove meccaniche alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

2) venga effettuata una prova di tenuta con gas ad un valore della pressione pari a 1,10 volte la pressione di bollo, da condurre con le seguenti modalità:

a) aumento graduale della pressione del recipiente fino al valore pari ad 1,10 volte la pressione di bollo;

b) abbassamento della pressione al valore della pressione di bollo;

c) ispezione esterna del recipiente alle condizioni di cui alla lettera *b*), per accertarne la perfetta tenuta; l'ispezione deve essere eseguita con l'ausilio di mezzi ed apparecchiature atti a rilevare la presenza di perdite di gas.

Art. 26.

Recipienti per il trasporto di liquidi gassati, bidoni per ossigeno od altri gas terapeutici

Per i recipienti destinati al trasporto di liquidi gassati con anidride carbonica e per i bidoni per ossigeno od altri gas terapeutici, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione degli accessori di controllo e sicurezza, semprechè:

a) la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 12;

b) abbiano uno spessore minimo delle pareti non inferiore a 3 mm se in acciaio al carbonio e ad 1 mm se in acciaio inossidabile o in rame, e la sollecitazione nel punto più cimentato non risulti superiore alla metà di quella massima ammissibile in relazione alle caratteristiche meccaniche del materiale con cui il recipiente è costruito;

c) venga fatto carico all'utente di richiedere all'Associazione nazionale per il controllo della combustione l'effettuazione delle prove idrauliche periodiche alle scadenze di cui al successivo punto 1).

Per gli stessi recipienti può, altresì, essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) effettuazione delle verifiche periodiche di scadenza annuale, semprechè venga effettuata una prova idraulica ad una pressione pari a 1,5 volte la pressione di bollo ogni cinque anni a decorrere dalla data della prova idraulica in sede di costruzione e le date di effettuazione delle prove idrauliche siano riportate nella parte superiore del recipiente;

2) applicazione della targhetta del costruttore e del bollo, semprechè i relativi elementi siano riportati nella parte superiore del recipiente;

3) rilascio del libretto delle verifiche e prove, semprechè sia rilasciato un certificato che attesti i risultati delle verifiche e prove.

TITOLO III

ESONERI IN SEDE DI UTILIZZAZIONE

Capo 1°

ESONERI TOTALI

Art. 27.

Per le categorie di apparecchi previste dai successivi articoli da 28 a 38, può essere concesso, in sede di utilizzazione, l'esonero dalla effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione 2ª del cap. IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e dall'osservanza di altre prescrizioni in ciascun articolo specificate, semprechè vengano osservate le garanzie e risultino verificate le condizioni previste per ciascuna categoria di apparecchi.

Art. 28.

Generatori di vapore a bassa pressione

Per i generatori di vapore funzionanti a pressione non superiore a 1 kgf/cm^2, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, semprechè:

a) la superficie di riscaldamento, in m^2, non superi 100;

b) la producibilità massima di vapore, in *t/h* non superi 2,

c) siano provvisti di valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, con il diametro non inferiore a 15 mm.

Per gli stessi generatori può, altresì, essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) effettuazione della visita interna e della prova idraulica in sede di costruzione, semprechè siano costruiti con elementi in ghisa, da collegare sul luogo di impianto, e vengano effettuate la visita interna e la prova idraulica sul luogo di impianto;

2) applicazione dei mezzi di alimentazione, semprechè sia assicurato l'ingresso dell'acqua di alimentazione

attraverso il ritorno, in ciclo chiuso, della condensa del vapore ed inoltre l'acqua di supplemento alla pressione effettiva di 1,5 kgf/cm² sia fornita dalla rete idrica del luogo di installazione del generatore;

3) applicazione della valvola di ritenuta, semprechè l'alimentazione avvenga come indicato al precedente punto 2);

4) assistenza del conduttore abilitato, semprechè siano condotti da persona di età non inferiore a 18 anni.

Art. 29.

Recipienti singoli o raggruppati, che ricevono vapore da separati generatori

Per i recipienti singoli o raggruppati, che ricevono vapore da separati generatori, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, semprechè:

a) il prodotto della pressione di bollo, in kgf/cm², per la capacità totale, in litri, di ciascun recipiente, intesa quale somma del volume occupato dal vapore più quello occupato da eventuali fluidi a contatto diretto con il vapore, non superi 250;

b) abbiano, se cilindrici, il diametro non superiore a 500 mm e, se di altre forme, la dimensione trasversale massima della parte soggetta a pressione, o la massima distanza fra due rinforzi efficaci, non superiore a 500 mm;

c) la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 10;

d) la valvola di sicurezza, di cui deve essere munito ciascun recipiente, sia a sede piana caricata da peso o molla diretta, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, con il diametro non inferiore a 15 mm.

Art. 30.

Recipienti a vapore a scarico libero

Per i recipienti a vapore a scarico libero, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, semprechè:

a) lo scarico libero sia richiesto da necessità di lavorazione;

b) la pressione a monte dell'apparecchio non superi 4 kgf/cm²;

c) la sezione dello scarico, sprovvista di qualsiasi possibilità di intercettazione, non sia inferiore a quella del tubo di immissione.

Art. 31.

Recipienti a bassa pressione che ricevono vapore da separati generatori e recipienti contenenti gas

Per i recipienti che ricevono vapore da separati generatori e per i recipienti contenenti gas, destinati a funzionare alla pressione di bollo non superiore a 1 kgf/cm², può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, semprechè:

a) se costruiti in ghisa, abbiano capacità non superiore a 2000 litri;

b) siano muniti di valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, con il diametro non inferiore a 10 mm.

Art. 32.

Alambicchi riscaldati da vapore proveniente da separati generatori

Per gli alambicchi riscaldati da vapore proveniente da separati generatori, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, semprechè:

a) siano provvisti, sul tubo che adduce il vapore, di un dispositivo che riduca la pressione a 1,5 kgf/cm²;

b) il dispositivo di cui alla lettera *a*) sia seguito da una valvola di sicurezza a sede piana, caricata da peso, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, con il diametro non inferiore a 25 mm, e da un manometro provvisto di flangia a disco per l'attacco del manometro campione;

c) l'alambicco sia provvisto di valvola di sicurezza come specificato nella lettera *b*), tarata alla pressione di bollo dell'alambicco stesso, qualora la comunicazione fra l'alambicco ed il condensatore sia intercettabile;

d) abbiano subito, in sede di costruzione, la prova idraulica ad una pressione non inferiore a 1.5 kgf/cm².

Art. 33.

Alambicchi a fuoco diretto in genere, deflammatori e concentratori

Per gli alambicchi a fuoco diretto in genere, deflammatori e concentratori, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27 e dalle prescrizioni relative all'applicazione del manometro e della valvola di sicurezza, semprechè:

a) la pressione di bollo, in kgf/cm², non superi 1;

b) il tubo di collegamento con il condensatore non abbia possibilità di intercettazione o di occlusioni; il diametro interno della parte di esso non immersa nel liquido sia non minore di 25 mm per una superficie riscaldata di alambicco non maggiore di mezzo metro quadrato e sia aumentato di non meno di 3 mm ogni mezzo metro quadrato in più di superficie; il diametro interno della parte del tubo immerso nel liquido del condensatore sia pari almeno ad un quarto del diametro richiesto per il tratto non immerso, con un minimo di 10 mm;

c) siano provvisti di un diaframma a fori multipli posto all'attacco del tubo di distillazione all'alambicco;

d) *l'impianto sia fatto in modo che la muratura* sottragga, in ogni caso, all'azione diretta del fuoco le pareti non bagnate;

e) abbiano subito, in sede di costruzione, la prova idraulica ad una pressione non inferiore a 1,5 kgf/cm².

Art. 34.

Recipienti per impianti frigoriferi ovvero per circuiti frigoriferi ad essi assimilabili facenti parte di impianti industriali.

Per le seguenti categorie di apparecchi per impianti frigoriferi ovvero per circuiti frigoriferi ad essi assimilabili, facenti parte di impianti industriali, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, qualora ricorrano le condizioni per ciascuna categoria specificate;

A) recipienti posti a corredo del compressore (separatori di olio, separatori di fluido, alimentatori automatici, barilotti, collettori, distributori e ricevitori), semprechè:

a) il prodotto della pressione di bollo, in kgf/cm², per il diametro, in mm, non superi 6000;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm², che è quella massima di lavoro del fluido frigorigeno maggiorata del 20 %, non superi 20, intendendosi per pressione massima di lavoro del fluido frigorigeno quella corrispondente alla tensione del suo vapore saturo alla temperatura di + 35°C;

c) siano costruiti con materiali di provata tenacità alle temperature minime di esercizio che abbiano subito le prove meccaniche;

B) recipienti, diversi da quelli sopra menzionati, ma facenti parte del circuito frigorifero, semprechè:

d) siano costruiti con materiali di provata tenacità alle temperature minime di esercizio che abbiano subito le prove meccaniche;

e) abbiano subito, in sede di costruzione, una prova idraulica a una pressione pari al doppio della pressione massima di lavoro del fluido frigorigeno;

f) la sollecitazione massima nel punto più cimentato alle condizioni di prova idraulica di cui alla lettera precedente non risulti superiore ai 2/3 di quella massima ammissibile in relazione alle caratteristiche di resistenza del materiale con cui il recipiente è costruito.

Per gli apparecchi a pressione rientranti nelle categorie di cui alle lettere A) e B) del comma precedente e che contengono fluidi non tossici e non infiammabili, può altresì essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) applicazione della valvola di sicurezza, semprechè siano provvisti di un disco a rottura prestabilita, tarato alla pressione di bollo, avente una superfice libera di sfogo uguale a quella richiesta dalle disposizioni vigenti per le valvole di sicurezza;

2) applicazione della valvola di sicurezza o del disco a rottura prestabilita di cui sub 1), semprechè il compressore cui i recipienti sono collegati sia provvisto di una valvola di sicurezza o di un disco a rottura prestabilita che metta in diretta comunicazione, senza l'interposizione di organi di intercettazione, la mandata con l'aspirazione, quando sulla mandata stessa si raggiunga la pressione di bollo.

Art. 35.

Recipienti contenenti aria compressa

Per i recipienti contenenti aria compressa, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, semprechè:

a) la capacità, in litri, non superi 1000;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 12;

c) il prodotto della pressione, in kgf/cm^2, per la capacità, in litri, non superi 5000;

d) la valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

e) siano provvisti di scarico di fondo.

Art. 36.

Recipienti contenenti gas diversi dall'aria

Per i recipienti che contengono gas diversi dall'aria o miscele di gas, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, semprechè:

a) non siano destinati ad elaborazioni chimiche;

b) il prodotto della pressione di bollo, in kgf/cm^2, per la capacità, in litri, non superi 2000;

c) la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 12;

d) la valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

e) sia esclusa per la natura dei gas contenuti la possibilità di reazioni che producano repentini aumenti di pressione e temperatura;

f) siano costruiti con materiali non attaccabili dai gas contenuti.

Art. 37.

Recipienti montaliquidi e contenenti sostanze da scaricare sotto pressione in metallo, fissi o piazzati a bordo di veicoli.

Per i recipienti montaliquidi in metallo, fissi o piazzati a bordo di veicoli, adibiti a contenere fluidi non tossici o comunque non nocivi alle persone, e per i recipienti contenenti sostanze il cui scarico viene effettuato sotto pressione, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, semprechè:

a) il prodotto della pressione di bollo, in kgf/cm^2, per la capacità totale, in litri, non superi 8000;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 8;

c) la valvola di sicurezza, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

d) abbiano subito, in sede di costruzione, le seguenti verifiche: visita interna, prova idraulica, prova di funzionamento.

Per i recipienti montaliquidi fissi può, altresì, essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione della valvola di sicurezza, semprechè siano provvisti di un mezzo di alimentazione costituito da pompa centrifuga avente prevalenza non superiore del 10 % della pressione di bollo del recipiente.

Art. 38.

Recipienti montaliquidi in gres

Per i recipienti montaliquidi in gres, può essere concesso l'esonero di cui all'art. 27, semprechè siano interrati o blindati in modo da evitare, in caso di rottura, danni alle persone, ovvero siano stati sottoposti sul luogo di impianto con esito positivo ad una prova idraulica a pressione doppia di quella di bollo.

Capo 2°

ESONERI PARZIALI

Art. 39.

Generatori di vapore di piccola potenzialità

Per i generatori di vapore di piccola potenzialità, ad eccezione di quelli di cui all'art. 40, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione, semprechè:

a) il prodotto della capacità, in litri, somma dei volumi occupati dal vapore e dall'acqua, per la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 250;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 6;

c) siano ispezionabili e costruiti in modo da rendere possibile la pulitura interna.

Per gli stessi generatori può, altresì, essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) applicazione della seconda valvola di sicurezza, semprechè quella esistente, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

2) applicazione del secondo indicatore di livello, semprechè quello esistente sia a tubo o a lastra di vetro;

3) altezza del tubo di vetro o della lastra dell'indicatore di livello non inferiore a 150 mm, semprechè dietro l'indicatore a vetro sia fissata la targhetta con l'indicazione e la dicitura « livello minimo »;

4) assistenza del conduttore abilitato, semprechè siano condotti da persona di età non inferiore a 18 anni;

5) installazione in locali chiusi, semprechè non siano facilmente avvicinabili dal pubblico.

Art. 40.

Apparecchi per la preparazione rapida del caffè

Per gli apparecchi per la preparazione rapida del caffè, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione, semprechè:

a) la capacità, in litri, somma dei volumi occupati dal vapore e dall'acqua, non superi 50;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 2;

c) il tubo di alimentazione e lo scarico abbiano un diametro interno non minore di 8 mm;

d) siano costruiti in modo da rendere possibile la pulitura interna.

Per gli stessi apparecchi può, altresì, essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) applicazione della seconda valvola di sicurezza, semprechè, quella esistente, dimensionata secondo le disposizioni vigenti, abbia il diametro non inferiore a 10 mm;

2) applicazione del secondo indicatore di livello, semprechè quello esistente sia a tubo o a lastra collegato con condotti all'apparecchio oppure a lastra di vetro o di altro materiale trasparente resistente alla pressione e alla temperatura, a sezione piana circolare o a feritoia, applicato direttamente sull'apparecchio;

3) valore non inferiore a 10 mm del diametro dei fori di comunicazione dell'indicatore di livello con l'apparecchio; valore non inferiore a 150 mm, dei quali non più di 40 sotto il livello minimo, dell'altezza visibile del vetro; collegamento dell'indicatore di livello che consenta la facile pulitura delle comunicazioni dell'apparecchio e delle testate, il ricambio del tubo e la manovra dei rubinetti, semprechè l'indicatore di livello stesso, ove esistano condotti di collegamento con l'apparecchio, sia provvisto di tappi per la pulitura dei condotti stessi e l'indicatore di livello sia provvisto di indicazione del « livello minimo »;

4) applicazione della valvola di ritegno, semprechè l'acqua entri nell'apparecchio per propria pressione statica;

5) assistenza del conduttore abilitato, semprechè siano condotti da persona di età non inferiore a 18 anni.

Art. 41.

Generatori di vapore a circuito chiuso

Per i generatori di vapore a circuito chiuso per i quali il vapore prodotto, ad esclusione di una eventuale limitata quantità determinabile utilizzata per servizi diversi dall'azionamento dei mezzi di alimentazione, rientra totalmente allo stato di condensato nel generatore stesso per gravità a mezzo di tubazioni prove di valvole di intercettazione, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione, semprechè l'unico mezzo sia capace di fornire, alla pressione di bollo, una portata d'acqua non inferiore:

1) al 25 % della producibilità di vapore massima continua del generatore;

2) ovvero, al 15 % della producibilità di vapore massima continua del generatore, purchè:

a) sia assicurata l'intercettazione automatica del flusso del combustibile liquido, gassoso o polverizzato, sia nel caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica di alimentazione dei servizi, sia nel caso di raggiungimento del valore limite della pressione, sia nel caso di abbassamento del livello dell'acqua al di sotto del valore minimo;

b) la camera di combustione del generatore sia a pareti raffreddate da liquido oppure, se a pareti in muratura, queste siano adeguatamente schermate con tubi;

3) ovvero, al 5 % della producibilità di vapore massima continua del generatore, purchè siano soddisfatte le condizioni sub *a*) e *b*) del punto 2) ed il vapore prodotto venga tutto condensato ed inviato, in circuito chiuso, al generatore stesso.

Art. 42.

Generatori di vapore monotubolari

Per i generatori di vapore ad attraversamento forzato, costituiti da un unico tubo e nei quali la separazione del vapore dal liquido non è netta, nè può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione degli indicatori di livello, semprechè:

a) siano provvisti di un sistema di regolazione della portata d'acqua di alimentazione in funzione della quantità di vapore erogato;

b) siano provvisti di un sistema di rilevazione della temperatura del vapore all'uscita della zona vaporizzante del generatore, mediante il quale venga controllato l'inizio, nella zona prevista nel progetto, del surriscaldamento del vapore.

Per gli stessi generatori di vapore, qualora il prodotto della pressione di bollo, in kgf/cm^2, per la capacità, in litri, non superi 1000 e la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 10, può, altresì, essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni alle condizioni specificate per ciascuna di esse:

1) installazione in locali adibiti esclusivamente alla condotta dei generatori di vapore, semprechè siano circondati da opportuni ripari;

2) assistenza del conduttore abilitato, semprechè siano condotti da persona di età non inferiore a 18 anni.

Art. 43.

Generatori di acqua calda sotto pressione e recipienti facenti parte di impianti ad acqua calda sotto pressione.

Per i generatori di acqua calda sotto pressione a temperatura superiore a 100°C e per i recipienti, facenti parte di impianti ad acqua calda sotto pressione a temperatura superiore a 100°C, può essere concesso l'esonero dalle seguenti prescrizioni, alle condizioni di seguito specificate:

A) per i generatori:

1) applicazione degli indicatori di livello e

2) applicazione del secondo mezzo di alimentazione;

B) per i recipienti:

1) applicazione del rubinetto di scarico,

2) applicazione del manometro e della valvola di sicurezza,

3) effettuazione della prova a caldo periodica e della prova idraulica periodica,

semprechè gli impianti, di cui i generatori sub 4) ed i recipienti sub *B*) fanno parte, abbiano i seguenti requisiti:

a) siano provvisti di un recipiente chiuso od aperto (vaso di espansione) destinato alla espansione del liquido circolante, direttamente collegato con il generatore, senza organi di intercettazione, mediante tubazioni di diametro interno non inferiore a 25 mm e provvisto di indicatore di livello a tubo o a lastra di vetro con segno di minimo;

b) siano integralmente pieni d'acqua;

c) siano provvisti, per la circolazione continua dell'acqua, di due pompe, delle quali una, da considerarsi come pompa di riserva, abbia la portata pari almeno alla metà della portata dell'altra adibita al normale funzionamento, ovvero siano provvisti di una sola pompa di circolazione continua dell'acqua, qualora la combustione sia a carbone polverizzato oppure a combustibile liquido oppure a gas e sia installato un dispositivo automatico che intercetti l'afflusso del combustibile nel caso in cui la pressione superi di 1 kgf/cm^2 la pressione di bollo o nel caso in cui la pompa di circolazione cessi di funzionare;

d) le valvole di sicurezza del generatore siano provviste di un tubo di sfogo che scarichi l'acqua all'esterno del locale, con un dispositivo di avvertimento per il conduttore; siano dimensionate secondo le disposizioni vigenti, con il diametro non inferiore a 15 mm; siano tarate alla pressione di bollo, intendendosi quale pressione di bollo, nel caso di vaso di espansione aperto, la pressione corrispondente al suo battente idrico riferito alla sommità del generatore e, nel caso di vaso di espansione chiuso, la somma della pressione esistente nel vaso di espansione più quella dovuta al battente idrico relativo alla differenza di livello fra sommità del generatore e vaso di espansione;

e) l'unico mezzo di alimentazione del generatore sia capace di fornire, alla pressione di bollo, una portata di acqua non inferiore:

I) al 50 % della producibilità di vapore del generatore;

II) ovvero, al 25 % della producibilità di vapore del generatore, qualora sia assicurata l'intercettabilità automatica del flusso del combustibile liquido, gassoso o polverizzato, sia nel caso di interruzione della erogazione dell'energia elettrica di alimentazione dei servizi, sia nel caso di raggiungimento del valore limite della pressione, sia nel caso di ogni abbassamento del livello dell'acqua nel vaso di espansione al di sotto del valore minimo.

Art. 44.

Generatori di acqua calda sotto pressione con camera di vapore

Per i generatori facenti parte di impianti ad acqua calda sotto pressione e muniti di camera di vapore avente capacità sufficiente per assolvere alla funzione di vaso di espansione, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla applicazione del secondo mezzo di alimentazione, semprechè l'unico mezzo sia capace di fornire, alla pressione di bollo, una portata d'acqua non inferiore:

1) al 50 % della producibilità di vapore del generatore;

2) ovvero, al 25 % della producibilità di vapore del generatore, qualora sia assicurata l'intercettabilità automatica del flusso del combustibile liquido, gassoso o polverizzato, sia nel caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica di alimentazione dei servizi, sia nel caso di raggiungimento del valore limite della pressione, sia nel caso di ogni abbassamento del livello dell'acqua al di sotto del valore minimo.

Per i generatori facenti parte di impianti ad acqua calda sotto pressione collegati tra loro in parallelo e ciascuno munito di pompa di circolazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 43 lettera *c*), ovvero facenti parte di impianti a questi assimilati, costituiti da più generatori dei quali uno solo munito di camera di vapore avente capacità sufficiente per assolvere alla funzione di vaso di espansione per l'intero impianto, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione, semprechè l'unico mezzo di alimentazione sia capace di fornire una portata di acqua non inferiore a quelle stabilite ai punti 1) e 2), considerando quale producibilità di vapore quella dell'intero impianto.

Art. 45.

Generatori di vapore di tipo mobile

Per i generatori di vapore di tipo mobile, costituiti in modo da formare con tutte le loro membrature un insieme rigido e stabilmente connesso con gli accessori e tali da poter essere installati o rimossi senza congiunzione o disgiunzione, anche parziali, delle membrature stesse, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'effettuazione senza rivestimento isolante delle visite interne di primo o nuovo impianto e periodiche e delle prove idrauliche di primo o nuovo impianto e periodiche, semprechè:

a) il generatore completamente montato e finito in ogni sua parte, privo di qualsiasi rivestimento ed in condizioni di completa ispezionabilità, sia stato sottoposto, in sede di costruzione, a visita interna e a prova idraulica;

b) vengano effettuate, alle normali scadenze, le visite interne;

c) le prove idrauliche, di primo o nuovo impianto e decennali, siano eseguite in modo che, raggiunta la pressione regolamentare, il mantenimento di essa possa essere controllato per un periodo di tempo non inferiore a due ore;

d) venga fatto carico all'utente di richiedere all'Associazione nazionale per il controllo della combustione l'effettuazione di una visita interna e di una prova idraulica ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, il rivestimento isolante venga completamente o prevalentemente rimosso.

Per gli stessi generatori può altresì essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla totale rimozione del rivestimento, qualora durante l'effettuazione delle

prove idrauliche di cui alla lettera *c*) dovessero sorgere dubbi sulla tenuta del generatore, semprechè sia possibile l'individuazione e l'eliminazione della perdita mediante la rimozione parziale del rivestimento.

Art. 46.

Generatori di vapore a funzionamento automatico

Per i generatori di vapore, con sorgente di calore costituita da combustibile fluido (gassoso o liquido) e dall'elettricità, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla presenza continua, nel luogo di installazione dei generatori stessi, del conduttore abilitato, semprechè:

a) la producibilità a regime normale continuo, in t/h, non superi 3;

b) la pressione di bollo, in kgf/cm^2, non superi 15;

c) siano muniti di dispositivo di blocco automatico, con riapertura manuale, il quale intercetti l'arrivo del combustibile ai bruciatori oppure interrompa l'erogazione di energia elettrica ogni qualvolta si verifichi l'abbassamento del livello dell'acqua al di sotto del valore minimo ed il raggiungimento della pressione di bollo;

d) siano muniti di regolatore automatico dell'alimentazione dell'acqua;

e) vengano eseguiti dal conduttore abilitato adeguati controlli giornalieri periodici ad intervalli di tempo prestabiliti.

Art. 47.

Apparecchi a pressione costruiti con materiali metallici diversi dalla ghisa

Per gli apparecchi a pressione costruiti con materiali metallici diversi dalla ghisa, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla effettuazione della prima visita interna e della prima prova idraulica sul luogo di primo o nuovo impianto, semprechè:

1) se generatori, la loro capacità totale non superi 150 litri;

2) se recipienti, la loro capacità totale non superi 1000 litri.

Art. 48.

Recipienti di qualsiasi tipo, purchè non a vapore nè a fuoco diretto

Per i recipienti di qualsiasi tipo, non a vapore nè a fuoco diretto, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla effettuazione della prova idraulica di scadenza decennale, semprechè essi siano visitabili ed accessibili al loro esterno ed al loro interno.

Art. 49.

Recipienti di qualsiasi tipo, non a fuoco diretto

Per i recipienti di qualsiasi tipo, non a fuoco diretto, di forma e dimensioni tali che il riempimento con acqua pregiudichi la stabilità loro e quella dei sostegni e che siano visibili esternamente ed internamente e, in quanto la loro costruzione lo consenta, accessibili nell'interno, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla effettuazione della prova idraulica sul luogo di primo o nuovo impianto, semprechè venga effettuata una prova di tenuta, anche con lo stesso fluido di esercizio, alla pressione di bollo del recipiente, per accertarne la perfetta tenuta, con l'ausilio di mezzi ed apparecchiature atti a rilevare la presenza di perdite.

Art. 50.

Recipienti a pressione di gas o di vapori diversi dal vapor d'acqua aventi particolari caratteristiche costruttive o funzionali.

Per i recipienti a pressione di gas o di vapori diversi dal vapor d'acqua, che facciano parte integrante di impianti per i quali il ciclo tecnologico, verrebbe ad essere alterato dalla presenza di tracce anche minime di umidità all'interno dei recipienti stessi e per i quali è da evitarsi la formazione di pellicole acquose su particolari superfici interne dei recipienti stessi, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione della prova idraulica di primo o nuovo impianto e di quelle di scadenza decennale, semprechè vengano effettuate, in sede di primo o nuovo impianto ad alle medesime scadenze, prove di tenuta, anche con lo stesso fluido di esercizio, alla pressione di bollo del recipiente, per accertarne la perfetta tenuta, con l'ausilio di mezzi ed apparecchiature atti a rilevare la presenza di perdite.

Art. 51.

Apparecchi di impianti per il funzionamento dell'aria o di altri gas racchiusi in cassoni coibentati

Per gli apparecchi facenti parte di impianti per il frazionamento dell'aria o di altri gas racchiusi in cassoni riempiti di materiale isolante o in involucri coibentati, costruiti con materiali di riconosciuta tenacità alla temperatura minima di esercizio e non suscettibili di corrosione in relazione alla natura del fluido contenuto, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione delle seguenti verifiche di primo o nuovo impianto e periodiche, alle condizioni per ciascuna di esse specificate, e semprechè venga fatto carico all'utente di richiedere all'Associazione nazionale per il controllo della combustione l'effettuazione di una visita interna e di una prova idraulica ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, il coibente venga completamente e prevalentemente rimosso:

A) verifiche di primo o nuovo impianto:

1) visita interna, semprechè gli apparecchi siano stati sottoposti in altra sede, prima dell'alloggiamento nei cassoni, ad una ispezione generale;

2) prova idraulica per gli apparecchi che siano stati sottoposti alla ispezione generale di cui al punto 1), semprechè venga effettuata una prova di tenuta con gas ad una pressione pari ad 1,10 volte quella di bollo dell'apparecchio, da condurre con le seguenti modalità:

a) aumento graduale della pressione dell'apparecchio fino al valore pari ad 1,10 volte la pressione di bollo;

b) abbassamento della pressione al valore della pressione di bollo;

c) ispezione esterna dell'apparecchio nelle condizioni di cui alla lettera *b*) per accertarne la perfetta tenuta; l'ispezione deve essere eseguita con l'ausilio di mezzi ed apparecchiature atti a rilevare la presenza di perdite di gas;

B) verifiche periodiche:

3) visita interna a scadenza biennale, semprechè gli apparecchi subiscano una verifica di funzionamento annuale ed una ispezione generale di scadenza biennale atta a rilevare, tramite le risultanze di elementi acquisiti nel corso dell'esercizio, dall'utente, a mezzo degli

apparecchi di servizio integrati eventualmente da indagini esperite all'atto dell'ispezione, l'efficienza degli apparecchi;

4) prova idraulica di scadenza decennale per gli apparecchi per i quali anche modeste tracce residue di umidità rendano pregiudizievole l'esercizio a cui gli apparecchi stessi sono destinati, semprechè venga effettuata una prova di tenuta con gas alla pressione di bollo dell'apparecchio per accertarne la perfetta tenuta, con l'ausilio di mezzi ed apparecchiature atti a rilevare la presenza di perdite di gas, e venga, in ogni caso, ogni 15 anni, effettuata una prova idraulica all'apparecchio privo di coibente.

Art. 52.

Colonne di frazionamento o di distillazione; apparecchi verticali non a fuoco diretto destinati a contenere gas o vapori.

Per le colonne di frazionamento o di distillazione e per gli apparecchi verticali non a fuoco diretto destinati a contenere gas o vapori, per i quali ultimi l'effettuazione della prova idraulica in posizione verticale può determinare sollecitazioni tali da comprometterne la stabilità, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione della prova idraulica di primo o nuovo impianto e di quelle a scadenza decennale, semprechè vengano effettuate rispettivamente:

1) una prova di tenuta con gas ad un valore della pressione pari ad 1,10 volte la pressione di bollo, da condurre con le seguenti modalità:

a) aumento graduale della pressione dell'apparecchio fino al valore pari ad 1,10 volte la pressione di bollo;

b) abbassamento della pressione al valore della pressione di bollo;

c) ispezione esterna dell'apparecchio nelle condizioni di cui alla lettera *b*) per accertarne la perfetta tenuta; l'ispezione deve essere eseguita con l'ausilio di mezzi ed apparecchiature atti a rilevare la presenza di perdite di gas;

2) prove di tenuta con gas, a scadenza decennale, alla pressione di bollo degli apparecchi, per accertarne la perfetta tenuta, con l'ausilio di mezzi ed apparecchiature atti a rilevare la presenza di perdite di gas.

Art. 53.

Recipienti a gas con isolamento termico ad intercapedine sotto vuoto

Per i recipienti a pressione di gas destinati a funzionare a bassa temperatura ed aventi isolamento termico ad intercapedine sotto vuoto, di capacità non superiore a 1000 litri, può essere concesso, oltre all'esonero di cui all'art. 47, anche l'esonero dalle prescrizioni relative all'effettuazione delle verifiche periodiche appresso indicate ed alle condizioni per ciascuna di esse specificate:

1) visita interna periodica, semprechè venga eseguita, alle scadenze regolamentari, una ispezione generale esterna allo scopo di accertare l'assenza di eventuali difetti;

2) prova idraulica periodica, semprechè venga effettuata, alle scadenze regolamentari, una prova di ermeticità consistente nel sottoporre il recipiente interno ad una pressione pneumatica pari alla pressione massima di esercizio, con accertamento del mantenimento del grado di vuoto durante la prova.

Per gli stessi recipienti, di capacità superiore a 1000 litri, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'effettuazione delle visite interne di primo o nuovo impianto e periodiche e delle prove idrauliche di primo o nuovo impianto e periodiche alle condizioni appresso specificate:

1) visite interne di primo o nuovo impianto e periodiche, semprechè vengano eseguite ispezioni generali esterne di primo o nuovo impianto e periodiche alle scadenze regolamentari, conformemente al punto 1) del comma precedente;

2) prove idrauliche di primo o nuovo impianto e periodiche, semprechè vengano eseguite prove di ermeticità di primo o nuovo impianto e periodiche alle scadenze regolamentari, con le modalità e per i fini di cui al punto 2) del comma precedente.

Art. 54.

Recipienti per impianti frigoriferi ovvero per circuiti frigoriferi ad essi assimilabili facenti parte di impianti industriali.

Per i recipienti per impianti frigoriferi ovvero per circuiti frigoriferi ad essi assimilabili, facenti parte di impianti industriali, che siano costruiti con materali, preventivamente sottoposti alle prove meccaniche, di provata tenacità alle temperature minime di esercizio, e che siano stati sottoposti, in sede di costruzione, alla regolamentare visita interna ed alla prova idraulica alle parti non destinate a venire a contatto con il fluido frigorigeno, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative a:

1) prova idraulica in sede di costruzione alle parti destinate a venire a contatto con il fluido frigorigeno;

2) visita interna di primo o nuovo impianto;

3) prova idraulica di primo o nuovo impianto;

4) verifiche periodiche (visita interna, prova di funzionamento, prova idraulica),

semprechè siano rispettivamente effettuate:

a) una prova di tenuta con gas alla pressione di bollo, alle parti destinate a venire a contatto con il fluido frigorigeno;

b) una ispezione generale, a recipiente privo di coibentazione, allo scopo di accertare l'assenza di eventuali danni verificatisi durante il trasporto ed il montaggio;

c) una prova di tenuta alla pressione di bollo del recipiente con lo stesso fluido frigorigeno o con gas inerte ed a recipiente privo di coibentazione;

d) ogni cinque anni a partire dalla data di esecuzione della prova di funzionamento di primo o nuovo impianto:

I) una prova di tenuta alla pressione di bollo con lo stesso fluido frigorigeno o con gas inerte, con l'impiego di un manometro di precisione avente il quadrante suddiviso in frazioni non maggiori di 0,5 kgf/cm^2; qualora durante la prova sia accertata la presenza di perdite di gas, deve essere effettuata una ispezione dell'apparecchio, privato di coibente nella zona interessata dalla perdita, allo scopo di accertare l'efficienza delle membrature interessate, seguita, se necessario, da una ispezione generale con l'apparecchio completamente privo di coibente;

II) una verifica di esercizio, consistente nel controllo di tutti gli accessori.

Per gli stessi recipienti a pressione che contengano fluidi non tossici e non infiammabili può, altresì, essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'applicazione della valvola di sicurezza, sempreché siano provvisti di un disco a rottura prestabilita tarato alla pressione di bollo ed avente una superficie libera di sfogo uguale a quella richiesta dalle disposizioni per le valvole di sicurezza, ovvero i recipienti stessi siano collegati ad un compressore provvisto di una valvola di sicurezza o di un disco a rottura prestabilita che metta in diretta comunicazione, senza l'interposizione di organi di intercettazione la mandata con l'aspirazione, quando sulla mandata stessa si raggiunga la pressione di bollo.

Art. 55.

Recipienti usati nelle industrie chimiche

Per i recipienti usati nelle industrie chimiche, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'applicazione della valvola di sicurezza e dell'attacco per il manometro campione, sempreché:

a) siano costruiti in modo che la sollecitazione unitaria nel punto più cimentato, alla pressione di bollo, risulti non superiore alla metà di quella massima ammissibile per il materiale impiegato;

b) siano muniti di due manometri e di due termometri recanti, rispettivamente, il segno della pressione di bollo o della massima temperatura di esercizio,

c) abbiano dispositivi per lo scarico della pressione all'esterno, di facile e rapida manovra e tali che non possano costituire pericolo per le persone;

d) siano provvisti di un disco a rottura prestabilita che assicuri lo sfogo delle materie contenute nei recipienti senza pericolo per le persone, avente un'area di 5 centimetri quadrati per ogni metro cubo di capacità del recipiente o frazione di metro cubo e appartenente ad una partita il cui prototipo si sia rotto sotto prova idraulica ad una pressione pari al 10 % in più della pressione di bollo del recipiente;

e) *vengano sottoposti ogni anno ad una visita interna;*

f) siano condotti da persone di età non inferiore a 18 anni.

Art. 56.

Apparecchi facenti parte di impianti chimici o petroliferi a ciclo continuo

Per gli apparecchi a pressione di vapori o di gas, non a fuoco diretto, facenti parte di impianti chimici o petroliferi funzionanti a ciclo continuo, per i quali in sede di visita interna eseguita ad un anno di distanza dall'entrata in esercizio sia stata accertata l'assenza di corrosioni o di altre alterazioni delle superfici metalliche, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione delle visite interne di scadenza biennale, sempreché gli apparecchi vengano sottoposti all'azione del medesimo vapore o gas e siano effettuate visite interne ad intervalli di tempo non superiori a 6 anni.

Art. 57.

Recipienti contenenti gas non corrosivi e non infiammabili

Per i recipienti a pressione destinati a contenere gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua, che per loro natura non sono infiammabili e non provocano corrosioni alle pareti dei recipienti stessi, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla effettuazione della visita interna di scadenza biennale, sempreché:

a) le giunzioni degli elementi delle parti resistenti, ad esclusione dei dispositivi di chiusura dei passi d'uomo e delle portine di ispezione e di pulizia, siano realizzate a mezzo saldatura;

b) abbiano subito, in sede di costruzione, accertamenti e controlli sulle giunzioni saldate;

c) siano sottoposti a visita interna dopo non più di 6 anni dalla prova di funzionamento di primo o nuovo impianto e a visite interne successive ad intervalli di tempo non superiori a 6 anni, ferma restando la prescrizione relativa all'effettuazione della visita interna che accompagna l'effettuazione di ogni prova idraulica.

Art. 58.

Recipienti per gas naturale o gas di petrolio liquefatti o altri gas combustibili, non corrosivi

Per i recipienti destinati a contenere gas naturale o gas di petrolio liquefatti provenienti da lavorazione di raffineria o altri gas combustibili, non corrosivi, puo essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione della visita interna di scadenza biennale, sempreché:

a) le giunzioni degli elementi delle parti resistenti, ad esclusione dei dispositivi di chiusura dei passi d'uomo e delle portine di ispezione e di pulizia, siano realizzate a mezzo saldatura;

b) abbiano subito, in sede di costruzione, accertamenti e controlli sulle giunzioni saldate;

c) se installati in stabilimenti industriali, risulti che l'impianto di cui fanno parte sia rispondente alle norme di sicurezza antincendio;

d) se installati in luoghi aperti al pubblico, sia stato rilasciato dai Vigili del Fuoco il nulla osta all'esercizio dell'impianto di cui fanno parte;

e) siano sottoposti a visita interna dopo non più di 6 anni dalla prova di funzionamento di primo o nuovo impianto e a visite interne successive ad intervalli di tempo non superiori a 6 anni, ferma restando la prescrizione relativa all'effettuazione della visita interna che accompagna l'effettuazione di ogni prova idraulica.

Art. 59.

Recipienti con rivestimento interno inamovibile e recipienti contenenti masse di riempimento

Per i recipienti con rivestimento interno inamovibile e per i recipienti contenenti masse di riempimento la cui rimozione risulti difficoltosa e pregiudizievole per il recipiente e per le masse stesse, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'effettuazione delle seguenti prove e verifiche alle condizioni per ciascuna di esse specificate e sempreché venga fatto carico all'utente di richiedere all'Associazione nazionale per il controllo della combustione l'effettuazione di una visita interna e di una prova idraulica ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, il rivestimento interno o le masse di riempimento vengano completamente o prevalentemente rimossi:

A) verifiche sul luogo di impianto:

1) visita interna con rimozione del rivestimento interno o delle masse di riempimento, sempreché il rivestimento o le masse di riempimento siano stati applicati presso l'officina costruttrice e il recipiente ab-

bia subito in sede di costruzione le prescritte verifiche e prove senza l'applicazione del rivestimento interno o delle masse di riempimento;

2) prova idraulica, semprechè venga effettuata una prova di tenuta con gas ad un valore della pressione pari ad 1,10 volte la pressione di bollo, da condurre con le seguenti modalità:

a) aumento graduale della pressione del recipiente fino al valore pari ad 1,10 volte la pressione di bollo;

b) abbassamento della pressione al valore della pressione di bollo;

c) ispezione generale del recipiente nelle condizioni di cui alla lettera *b*) per accertarne la perfetta tenuta; l'ispezione deve essere eseguita con l'ausilio di mezzi ed apparecchiature atti a rilevare la presenza di perdite di gas;

B) verifiche periodiche:

3) visita interna con rimozione del rivestimento interno o delle masse di riempimento, semprechè venga effettuata un'ispezione, con l'impiego di mezzi di indagine non distruttivi, per accertare lo stato di efficienza delle membrature in pressione;

4) prova idraulica di scadenza decennale, semprechè venga effettuata una prova di tenuta con gas alla pressione di bollo del recipiente, con l'ausilio di mezzi ed apparecchiature atti a rilevare la presenza di perdite di gas, che comprovi la perfetta tenuta del recipiente.

Art. 60.

Digestori di sansa

Per i digestori di sansa muniti di targhetta del costruttore e che siano stati sottoposti alle prove e verifiche in sede di costruzione, può essere concesso l'esonero da tutte le prescrizioni di regolamento, ad esclusione di quelle relative all'effettuazione delle verifiche di eventuali riparazioni, semprechè:

a) siano muniti di una guardia idraulica di sicurezza sul tubo di distillazione, nel tratto compreso tra il digestore ed il collettore che porta i vapori del solvente al refrigerante;

b) siano muniti di un tappo che assicuri la chiusura della bocca interna di distillazione del digestore nella fase di carica e di scarica e siano corredati di dispositivo atto ad impedire la chiusura della bocca di introduzione quando il tappo sia inserito nella sede;

c) vengano sottoposti ogni anno ad una visita interna.

Art. 61.

Desurriscaldatori, scaricatori e separatori di condensa, disoliatori, barilotti ricevitori o distributori di vapore.

Per i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i barilotti ricevitori o distributori di vapore o di gas, per i quali il prodotto del diametro interno, in mm, per la pressione di bollo, in kgf/cm^2, superi 3000, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'applicazione degli accessori prescritti per gli apparecchi a pressione ed all'effettuazione delle verifiche annuali di esercizio, semprechè i predetti apparecchi, dopo le verifiche sul luogo di primo o nuovo impianto, siano sottoposti, ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, ad una visita interna ovvero ad una prova idraulica alla pressione di bollo, ferma restando l'effettuazione delle prove idrauliche di scadenza decennale, e delle altre prove idrauliche regolamentari.

Art. 62.

Alimentatori automatici

Per gli alimentatori automatici per i quali il prodotto del diametro interno, in mm, per la pressione di bollo, in kgf/cm^2, superi 4000, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'applicazione degli accessori prescritti per gli apparecchi a pressione ed all'effettuazione delle verifiche annuali di esercizio, semprechè i predetti apparecchi, dopo le verifiche sul luogo di primo o nuovo impianto, siano sottoposti, ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, ad una visita interna ovvero ad una prova idraulica alla pressione di bollo, ferma restando l'effettuazione delle prove idrauliche di scadenza decennale, e delle altre prove idrauliche regolamentari.

Art. 63.

Estintori di incendio

Per gli estintori d'incendio per i quali il diametro, in mm, superi 400 o la pressione di bollo, in kgf/cm^2, superi 10, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'applicazione degli accessori prescritti per gli apparecchi a pressione ed all'effettuazione delle verifiche annuali di esercizio, semprechè i predetti apparecchi, dopo le verifiche sul luogo di primo o nuovo impianto, siano sottoposti, ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, ad una visita interna ovvero ad una prova idraulica alla pressione di bollo, ferma restando l'effettuazione delle prove idrauliche di scadenza decennale, e delle altre prove idrauliche regolamentari.

Art. 64.

Recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas

Per i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas, a più fasi, i quali non facciano parte della incastellatura delle macchine, può essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'applicazione degli accessori prescritti per gli apparecchi a pressione ed all'effettuazione delle verifiche annuali di esercizio, semprechè i predetti apparecchi, dopo le verifiche sul luogo di primo o nuovo impianto, siano sottoposti, ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, ad una visita interna ovvero ad una prova idraulica alla pressione di bollo, ferma restando l'effettuazione delle prove idrauliche di scadenza decennale e delle altre prove idrauliche regolamentari.

Art. 65.

Intercettazione delle valvole di sicurezza dei recipienti a pressione

Per i recipienti a pressione contenenti gas la cui natura può provocare sulle sedi di tenuta delle valvole di sicurezza corrosioni o depositi che pregiudichino la tenuta delle valvole stesse oppure gas infiammabili e tossici oppure altri gas la cui fuoriuscita può pregiudicare l'andamento dei processi tecnologici, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla comunicazione diretta tra recipiente e valvola, semprechè sul tubo di comunicazione tra il recipiente e la valvola di sicurezza venga installato un disco a rottura presta-

bilita o un rubinetto di intercettazione rispondenti, rispettivamente, dei requisiti ed alle condizioni di cui ai seguenti punti 1) e 2):

1) il disco a rottura prestabilita abbia una sezione di rottura non inferiore a quella di sfogo della regolamentare valvola di sicurezza ed una pressione di rottura prestabilita pari alla pressione di bollo del recipiente, con una tolleranza massima del 20 % e le caratteristiche del disco siano registrate nel verbale di visita di accertamento della loro applicazione, inserito nel libretto matricolare del recipiente cui il disco stesso è applicato;

2) il rubinetto di intercettazione:

a) abbia una sezione di passaggio del gas non inferiore a quella di sfogo della regolamentare valvola di sicurezza;

b) sia piombato, nella completa posizione di apertura, con il contrassegno dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e l'operazione di piombatura del rubinetto avvenga esclusivamente alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione su richiesta della ditta utente;

c) le relative caratteristiche siano registrate nel verbale di visita di accertamento della loro applicazione, inserito nel libretto matricolare del recipiente cui il rubinetto di intercettazione stesso è applicato;

d) venga fatto carico alla ditta utente di tenere un registro per la notazione di ogni operazione di piombatura e spiombatura del rubinetto e di avvisare l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, ogni qualvolta abbia dovuto spiombare il rubinetto, per la sua chiusura;

e) venga fatto carico alla ditta utente di assicurare la sorveglianza continua diretta da parte di persona capace dell'esercizio del recipiente durante il periodo di chiusura del rubinetto di intercettazione.

Art. 66.

Generatori di vapore, recipienti di vapore e di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dall'estero. Loro parti e materiali.

Per i generatori di vapore, i recipienti di vapore e i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonchè le loro parti ed i materiali impiegati nella loro costruzione, provenienti dall'estero, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'esecuzione, alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, delle prove, visite e verifiche preliminari, comprese le prove in sede di costruzione (visita interna e prova idraulica), semprechè:

1) i materiali impiegati, le modalità di costruzione e le verifiche di stabilità, nonchè le prove e le verifiche preliminari effettuate ai sensi del successivo punto 2), siano rispondenti alle disposizioni vigenti in Italia;

2) le prove, le visite e le verifiche preliminari siano eseguite da enti collaudatori riconosciuti dagli Stati di provenienza e indicati nei provvedimenti previsti dall'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

3) l'apparecchio sia provvisto di una targa applicata dal costruttore, riportante le diciture stabilite dall'articolo 14 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, ed il contrassegno dell'ente collaudatore;

4) vengano effettuate sul luogo di impianto, da parte degli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, le visite e prove regolamentari di primo impianto (visita interna, prova idraulica e prova di funzionamento) e vengano acquisite e menzionate nel verbale, in occasione della prima visita interna, le certificazioni relative alle prove di cui al punto 2).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67.

Le disposizioni contenute nei titoli II e III si applicano anche alle domande di esonero in corso di definizione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 68.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10946)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.

Autorizzazione alla società « Bozzano Greco », con sede in Genova, ad istituire ed esercitare in Milano un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 4 gennaio 1968, con la quale la società in accomandita semplice « Bozzano Greco », con sede in Genova, palazzo nuova Borsa, 97, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Milano, via Dina Galli n. 8, un magazzino generale da adibire al deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 196 del 1° marzo 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati alla predetta istanza e, in particolare, la relazione di perizia e le planimetrie, vistate dal competente ufficio del genio civile, concernenti i locali dell'istituendo magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

La società in accomandita semplice « Bozzano Greco », con sede in Genova, palazzo nuova Borsa, 97, è autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale, per merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere in Milano, via Dina Galli n. 8.

Il complesso del suddetto magazzino generale, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione di perizia di cui alle premesse del presente decreto, è costituito da un capannone diviso in due parti della superficie, rispettivamente di mq. 856, e di mq. 760 circa.

Le merci estere possono essere depositate nella parte del capannone di mq. 856, segnata in rosso nelle citate planimetrie.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate con la deliberazione n. 196 del 1° marzo 1968 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

L'ammontare della cauzione che la società in accomandita semplice « Bozzano Greco » deve prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in lire 50.000.000 (cinquantamilioni).

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(11391)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.

Iscrizione di diciotto varietà ed ecotipi di foraggere nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato articolo prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre, senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 45660 in data 10 dicembre 1968, con la quale il segretario della predetta commissione ha comunicato che la medesima ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di diciotto varietà ed ecotipi di foraggere per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà ed ecotipi di foraggere le cui descrizioni sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Erba medica « L. 202 - Bresaola ».

Origine della varietà: da selezione massale.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere, viale Piacenza, 25 - Lodi.

2) Erba medica « L. 99/100 - Florida ».

Origine della varietà: da selezione genealogica.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere, viale Piacenza, 25 - Lodi.

3) Erba medica: « Friulana di Premariacco ».

Zona: Area delimitata dalle linee: Cividale - Tarcento - Gemona del Friuli - Osoppo - Pinzano al Tagliamento lungo il fiume Tagliamento; Pinzano al Tagliamento - Meduno - Montereale - Aviano - Polcenigo - Caneva - Cordignano - Sacile - Pordenone - Casarsa della Delizia - Palmanova - Santo Stefano Udinese - Chiopris - Viscone; Villanova dell'Iudrio - San Giovanni al Natisone lungo il fiume Natisone fino alla confluenza col fiume Torre e lungo tale fiume a Orsaria; Orsaria - Cividale.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

4) Erba medica « Leonicena ».

Zona: Area delimitata dalle linee: Vicenza - Grisignano di Zocco lungo l'autostrada Venezia - Milano; Grisignano di Zocco - Montegalda - Bastia - Este lungo la strada pedecollinare degli Euganei; Este - Montagnana lungo la provinciale; Montagnana - Cologna Veneta - San Bonifacio lungo la strada Cologna Veneta - Arcole - San Bonifacio; San Bonifacio - Montebello Vicentino - Arzignano - Montecchio Maggiore - Vicenza.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

5) Erba medica « Polesana ».

Zona: Area delimitata: da Porto Garibaldi a Comacchio; da Comacchio (strada per Ferrara) sino ad

Ostellato; da Ostellato a San Vito; da San Vito a Copparo; da Copparo a Ro Ferrarese e da Ro Ferrarese a Polesella (oltre il Po); da Polesella lungo il Po sino a Calto; da Calto, passando da Ceneselli e Zelo, a Badia Polesine; da Badia Polesine lungo l'Adige fino alla sua foce.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

6) Erba medica « Romagnola ».

Zona: Area delimitata: da Ro Ferrarese lungo il Po sino al confine della provincia di Ferrara; lungo il confine della provincia di Ferrara fino a Cento; da Cento a Castelfranco Emilia lungo la strada provinciale; da Castelfranco Emilia a Bologna; da Bologna a Porretta Terme lungo il corso del fiume Reno; da Porretta Terme, lungo il confine della regione Emiliana, al fiume Foglia e lungo tale fiume fino a Pesaro; da Pesaro, lungo il litorale Adriatico, fino a Porto Garibaldi; da Porto Garibaldi a Comacchio; da Comacchio ad Ostellato; da Ostellato a Copparo; da Copparo a Ro Ferrarese.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

7) Erba medica « Cremonese ».

Zona: Area delimitata dalle linee: Casalmaggiore - Piadena - fiume Oglio e, lungo tale fiume, fino a Calcio; Isso - Treviglio - fiume Adda e, lungo tale fiume, fino a Lodi; Secugnago - Fombio - Piacenza - Roncaglia - Caorso - Cremona - Casalmaggiore lungo il fiume Po.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

8) Erba medica « Marchigiana ».

Zona: La regione delle Marche non compresa nella zona della « Medica romagnola » e l'area delimitata: dalla strada statale n. 80 da Giulianova a Teramo e dalla strada statale n. 81 da Teramo al confine della regione marchigiana.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

9) Erba medica « Sabina ».

Zona: Area delimitata dalle linee: Rieti - Magliano Sabino; Magliano Sabino - Roma, lungo l'autostrada del Sole; Roma - Rieti, lungo la strada statale n. 4.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

10) Trifoglio bianco « L. 107/66 - Espanso ».

Origine della varietà: da selezione genealogica.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere, viale Piacenza, 25 - Lodi.

11) Trifoglio bianco « Ladino gigante lodigiano ».

Zona: Area delimitata: Naviglio della Martesana da Milano al confine con la provincia di Bergamo; confine con le provincie di Bergamo e Brescia da Cassano d'Adda a Monticelli d'Oglio; strada statale n. 10 da Monticelli d'Oglio a Cremona; confine con le provincie di Piacenza e di Pavia da Cremona a Cerro al Lambro, e di lì la linea Riozzo-Melegnano - strada statale n. 9 fino a Milano.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

12) Trifoglio violetto: « L. 69 - Valente ».

Origine della varietà: da selezione massale.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere, viale Piacenza, 25 - Lodi.

13) Trifoglio violetto « L. 148/30 Longevo ».

Origine della varietà: da selezione genealogica.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere, viale Piacenza, 25 - Lodi.

14) Trifoglio violetto « Isella ».

Origine della varietà: da selezione massale.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere, viale Piacenza, 25 - Lodi.

15) Trifoglio violetto « Spadone d'Ivrea ».

Zona: Area delimitata dalla linea: Santhià - Cavaglià - Ivrea - Parella - Valperga; da Valperga a Chivasso lungo il fiume Orco; da Chivasso a Santhià lungo la linea ferroviaria.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

16) Trifoglio violetto « Spadone veronese ».

Zona: Area delimitata: Lato sud: strada statale n. 10, al punto di confine con la provincia di Mantova, presso Bonferraro; prosegue ad est oltre Nogara fino al bivio con la strada comunale per Barabò di Sotto e Bionde di Visegna; lato est: dal bivio suddetto, segue la strada comunale per Barabò di Sotto, Bionde di Visegna, Salizzole, Tarmassia, Caselle, Buttapietra; lato nord: linea Buttapietra (centro), Castel d'Azzano (centro), Povegliano Veronese (centro), Villafranca di Verona (centro); lato ovest: Villafranca di Verona (centro), strada statale n. 62 fino al confine con la provincia di Mantova; segue quindi il confine con la provincia di Mantova fino al punto d'incontro con la strada statale n. 10 a sud (tra Castel d'Ario e Bonferraro).

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

17) Trifoglio violetto « Bolognino ».

Zona: Area delimitata: Bologna - San Giovanni in Persiceto; da San Giovanni in Persiceto a Cento; da Cento a Ferrara lungo il confine provinciale; da Ferrara ad Argenta lungo la strada statale n. 16; da Argenta a Massa Lombarda lungo la linea ferroviaria; da Massa Lombarda a Budrio; Budrio a Bologna lungo la linea ferroviaria.

Responsabile della conservazione in purezza: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Roma.

18) Loiessa « L. 17 - Asso ».

Origine della varietà: da selezione massale.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere, viale Piacenza, 25 - Lodi.

Roma, addì 21 novembre 1969

Il Ministro: SEDATI

(11421)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Modena

Con decreto interministeriale n. 442, in data 15 luglio 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'area marginale al poligono di tiro a segno di Modena, riportata nel catasto del predetto comune, alla sezione forese, foglio n. 72, mappali 2050-*b* e 10939-*a*, della superficie complessiva di mq. 1175.

(11598)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Pavia n. 19629/1ª del 3 settembre 1969, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 150.000 annue, disposto dalla signora Maria Zambianchi per il conferimento di una borsa di studio ad uno studente della facoltà di medicina e chirurgia.

(11603)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 27679/1ª (1-14-6) in data 8 agosto 1969, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in obbligazioni al 6%, disposta dal dott. ing. Giuseppe Mariani per incrementare il capitale della « Fondazione Annibale Corregiari ».

(11604)

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 3260 del 24 febbraio 1969, l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 3.300.000, disposta dalla signorina Rosina Scavonetti, per l'istituzione del premio di laurea « Avv. Gaetano Scavonetti ».

(11605)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.104.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11576)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.883.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11577)

Autorizzazione al comune di Casanova Lerrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Casanova Lerrone (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 472.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11578)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.482.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11579)

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.547.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11580)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.166.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11581)

Autorizzazione al comune di S. Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di S. Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.897.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11582)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.831.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11583)

Autorizzazione al comune di Enego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1969, il comune di Enego (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.936.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11584)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 10 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,93	625,65	625,45	625,60	625,50	625,93	625,60	625,60	625,93	625,60
$ Can.	582 —	581,95	582,15	581,90	581,70	582 —	581,90	581,90	582 —	582 —
Fr Sv.	145,41	145,40	145,28	145,35	145,30	145,41	145,38	145,35	145,41	145,40
Kr D.	83,58	83,55	83,55	83,56	83,60	83,58	83,55	83,56	83,58	83,58
Kr N.	87,61	87,60	87,60	87,59	87,60	87,61	87,58	87,59	87,61	87,60
Kr. Sv	121,20	121,15	121,20	121,21	121,20	121,20	121,20	121,21	121,20	121,20
Fol.	173,45	173,25	173,38	173,12	173,10	173,44	173,12	173,12	173,44	173,40
Fr. B.	12,59	12,59	12,5950	12,5960	12,60	12,59	12,595	12,5960	12,59	12,59
Franco francese	112,34	112,30	112,35	112,325	112,30	112,24	112,32	112,325	112,34	112,30
Lst.	1499,70	1499,50	1499,75	1499,50	1499 —	1499,70	1499,40	1499,50	1499,70	1499,40
Dm. occ.	170,15	169,85	169,90	169,94	169,70	170,15	169,865	169,94	170,15	170,20
Scell Austr.	24,23	24,25	24,23	24,2325	24,15	24,23	24,225	24,2325	24,23	24,23
Escudo Port.	21,99	21,95	22,03	21,99	21,95	21,99	22,01	21,99	21,99	22 —
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,94	8,90	8,94	8,9425	8,94	8,94	8,94

Media dei titoli del 10 dicembre 1969

Rendita 5 % 1935	97,75
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,275
» 5 % (Ricostruzione)	91,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,80
» 5 % (Città di Trieste)	90,90
» 5 % (Beni Esteri)	88,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98 —
» 5,50 % » » 1968-83	99,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) .	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1969

1 Dollaro USA	625,60
1 Dollaro canadese	581,90
1 Franco svizzero	145,365
1 Corona danese	83,555
1 Corona norvegese	87,585
1 Corona svedese	121,205
1 Fiorino olandese	173,12
1 Franco belga .	12,595
1 Franco francese	112,322
1 Lira sterlina .	1499,45
1 Marco germanico	169,902
1 Scellino austriaco .	24,229
1 Escudo Port. .	22 —
1 Peseta Sp	8,941

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935 n. 906/R/Gab., con cui al sig. Castlunger Giovanni fu Francesco, nato a Marebbe il 24 settembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1969 dal sig. Costalunga Valerio, nato a Rina di Marebbe il 27 gennaio 1927, figlio del predetto, in atto residente a Canazei, via Dolomiti, 78-*a*;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, numero 906/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Costalunga Valerio, nato a Rina di Marebbe il 27 gennaio 1927 e residente a Canazei, via Dolomiti, 78-*a*, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Ploner Severina, nata il 30 luglio 1927 ed ai figli Paolo, nato il 29 marzo 1963, Michela, nata l'8 giugno 1964 e Valeria, nata il 20 ottobre 1965.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 ottobre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10912)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tre borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1968, registro n. 11 Sanità, foglio n. 217, con cui è stato bandito un concorso per titoli a tre borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale dei laureati in medicina veterinaria;

Considerato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto, occorre nominare la Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visti la legge 4 ottobre 1950 n. 888, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, nonchè le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 15 aprile 1961 n. 291;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premesse indicato è così composta:

Presidente:

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Componenti:

Rosati prof. Togo, direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia;

Gentile prof. Giuseppe, titolare della cattedra di clinica medica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario in servizio presso la direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Segretario:

de Marco prof. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la direzione generale dei servizi veterinari.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato in parte dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La relativa spesa, presunta in L. 200.000, graverà sul cap. 1063 del bilancio per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1969
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 39

(11498)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Settimo Torinese.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Settimo Torinese (Torino);

Visto il decreto ministeriale in data 6 novembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Settimo Torinese, nell'ordine appresso indicato:

1. Milano Alberto	punti 79,66	su 132
2. Springolo dott. Vittorio	» 78,86	»
3. Iozzia dott. Guglielmo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 77,18	»
4. Scolari dott. Giovanni	» 77,18	»
5. Rinaldi dott. Mario	» 76,09	»
6. Guarini dott. Giuseppe	» 76,02	»
7. Lopez dott. Ugo	» 75,99	»
8. Bartelloni dott. Manlio	» 75,86	»
9. Russo Luigi	» 75,83	»
10. Cavalieri dott. Leovigildo	» 75,57	»
11. Bandoni Raffaello	» 75,33	»
12. Ilari dott Vergilio	» 75,21	»
13. Spani dott. Tommaso	» 75,06	»
14. Tucci dott. Domenico	» 74,57	»
15. Martinotti dott. Giacomo	» 74,43	»
16. Geraci dott. Vincenzo	» 73,92	»
17. Pastore dott. Ettore	» 73,81	»
18. Mauro dott. Luigi	» 73,47	»
19. Di Stefano Ruggiero	» 71,50	»
20. Sanfratello Ippolito	» 70,66	»
21. Seclì dott. Ernesto	» 70,55	»
22. Mussetti Tranquillo	» 69,75	»
23. Bruschi dott. Vinicio	» 69,64	»
24. Maddalone Pasquale	» 69,60	»
25. Rollone Eusebio	» 68,75	»
26. Boianelli dott. Fernando	» 68,73	»
27. Casazza Egidio	» 68,25	»
28. Dalmazzo Francesco	» 68,06	»
29. Forlani dott. Remo	» 66,45	»
30. Baldacchino dott. Emanuele	» 66,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(11564)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso al posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di farmacia dell'Università di Siena.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di farmacia della Università di Siena, si svolgeranno presso l'orto botanico della facoltà di farmacia della Università di Siena a decorrere dal giorno 18 dicembre 1969, ore 9.

(11731)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 731-AA.6/8 del 22 marzo 1969, con il quale, veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Piombino Dese, Trebaseleghe, Massanzago, del consorzio veterinario tra i comuni di Villa Estense, Vighizzolo d'Este, S. Urbano Carceri e del consorzio veterinario tra i comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Megliadino San Vitale;

Visto il proprio decreto n. 1839-AA.6/8 del 13 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali relativi ai lavori svolti dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria degli idonei formata dalla suddetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, riguardanti i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e in premessa indicati:

1. Agostini Dino	punti	70,571	su 120
2. Gobbi Walter	»	65,206	»
3. Brigato Alberto	»	62,499	»
4. Grigolo Gianni	»	61,344	»
5. Beneventi Gregorio	»	57,715	»
6. Nardotto Antonio	»	57,472	»
7. Zambonini Ubaldo	»	57,144	»
8. Pirocca Graziano	»	55,158	»
9. Coppi Pietro Giulio	»	54,500	»
10. Dalla Pozza Giuseppe	»	53,000	»
11. Marai Carlo, nato il 29 gennaio 1940	»	52,050	»
12. Cappellari Giuseppe, nato il 18 maggio 1942	»	52,050	»
13. Venerus Renato	»	52,000	»
14. Guidi Quirino	»	51,550	»
15. Paina Antonio	»	51,500	»
16. Zaccaria Mario	»	50,000	»
17. Luppino Calogero	»	48,183	»
18. Ballestri Bruno	»	47,550	»
19. Pasquali Cesarino	»	46,500	»
20. Brugnara Scipione	»	46,050	»
21. Iannetti Renato	»	42,544	»
22. Avanzi Cesare	»	42,000	»

Il presente decreto sarà inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 1° dicembre 1969

Il veterinario provinciale: Berti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2310-AA.6/8 in data 1° dicembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie del consorzio veterinario tra i comuni di Piombino Dese, Trebaseleghe, Massanzago, del consorzio veterinario tra i comuni di Villa Estense, Vighizzolo d'Este, S. Urbano, Carceri e del consorzio veterinario tra i comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Megliadino San Vitale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modificazioni successivamente apportate al regolamento stesso dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi stabilito dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Agostini Dino, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Piombino Dese, Trebaseleghe, Massanzago.

Il dott. Gobbi Walter, secondo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Villa Estense, Vighizzolo d'Este, S. Urbano, Carceri.

Il dott. Brigato Alberto, terzo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Piacenza d'Adige, Ponso, Megliadino San Vitale.

I presidenti del consorzio veterinario di Piombino Dese, Trebaseleghe, Massanzago, del consorzio veterinario di Villa Estense, Vighizzolo d'Este, Carceri, S. Urbano, del consorzio veterinario di Piacenza d'Adige, Ponso, Megliadino San Vitale, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 1° dicembre 1969

Il veterinario provinciale: Berti

(11688)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.